SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. **118.**

Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - «Legge comunitaria 2006», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visti i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, rispettivamente n. 549/2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, e n. 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, ed in particolare l'articolo 1, che attribuisce all'ENAC le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi della navigazione aerea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisiti pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivo

1. Il presente decreto legislativo istituisce la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto specificamente indicato in eventuali accordi internazionali per la delega di servizi di navigazione aerea, il presente decreto legislativo, limitatamente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, si applica:

a) agli studenti controllori del traffico aereo;

b) ai controllori del traffico aereo;

c) alle organizzazioni di formazione che forniscono o intendono fornire servizi di formazione ai controllori di cui alla lettera *b)*;

d) ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.

Art. 3.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento e del Consiglio del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «licenza comunitaria di controllore del traffico aereo», di seguito definita «licenza»: il certificato rilasciato e annotato nei modi prescritti dal presente decreto legislativo, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;

b) «licenza comunitaria di studente controllore del traffico aereo», di seguito definita: «licenza di studente»: la licenza rilasciata all'allievo controllore che ha completato con esito favorevole la formazione iniziale per il conseguimento della prima abilitazione del controllo del traffico aereo, che lo autorizza ad iniziare, in conformità alle abilitazioni e alle specializzazioni in essa indicate, l'addestramento in posizione operativa sotto la supervisione di un istruttore operativo;

c) «abilitazione»: l'autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa; la licenza riporta almeno una delle seguenti abilitazioni:

1) controllo di aeroporto a vista;

2) controllo di aeroporto strumentale;

3) controllo di avvicinamento procedurale;

4) controllo di avvicinamento con sorveglianza;

5) controllo di area procedurale;

6) controllo di area con sorveglianza;

d) «specializzazione dell'abilitazione»: l'autorizzazione riportata nella licenza, di cui è parte integrante, che indica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;

e) «specializzazione di unità operativa»: l'autorizzazione riportata nella licenza è parte integrante della stessa, che indica la località, secondo il codice ICAO, nonché i settori e le posizioni operative nelle quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;

f) «specializzazione linguistica»: l'autorizzazione riportata nella licenza è parte integrante della stessa, che indica le competenze linguistiche del titolare;

g) «specializzazione di istruttore operativo»: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la competenza del titolare ad impartire un addestramento in posizione operativa;

h) «specializzazione della licenza»: l'autorizzazione, riportata nella licenza, a svolgere le funzioni di istruttore operativo, valutatore di competenza o esaminatore;

i) «organizzazione di formazione»: l'organizzazione certificata dall'Autorità nazionale di vigilanza come idonea a fornire uno o più tipi di formazione o addestramento quali definiti nel presente articolo;

l) «studente controllore»: il titolare di una licenza di studente controllore del traffico aereo;

m) «controllore del traffico aereo in addestramento»: il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che segue un corso di formazione o di addestramento per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni;

n) «allievo controllore»: colui che frequenta un corso di formazione iniziale finalizzato al conseguimento della licenza di studente controllore del traffico aereo;

o) «specializzazione di valutatore»: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la capacità del titolare a valutare la competenza operativa del controllore del traffico aereo;

p) «specializzazione di esaminatore» l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la competenza del titolare a condurre gli esami per il rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo, della licenza di controllore del traffico aereo, delle specializzazioni della licenza, delle abilitazioni, delle specializzazioni delle abilitazioni e di unità operativa.

Art. 4.

Fornitura del servizio di controllo del traffico aereo

1. Fatto salvo quanto stabilito per i fornitori di servizi al traffico aereo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo possono essere prestati, per le abilitazioni e le specializzazioni in corso di validità riportate nella licenza, esclusivamente da controllori del traffico aereo muniti di licenza conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo, e, sotto la supervisione di un istruttore operativo, da:

a) studenti controllori del traffico aereo;

b) controllori del traffico aereo in addestramento operativo, durante la fase di addestramento all'interno dell'ente per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni di unità.

Art. 5.

Principi che disciplinano il rilascio delle licenze

1. L'ENAC, ai sensi all'articolo 734 del codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i requisiti e le modalità per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo.

2. Il conseguimento della licenza è subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le capacità del candidato a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilità, delle cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.

3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la titolarità. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.

4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC, quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale è stata compromessa la sicurezza dell'aeromobile ovvero in caso di altra negligenza professionale accertata.

5. La licenza è revocata dall'ENAC in caso di:

a) azione dolosa in violazione a leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

b) negligenze gravi o reiterate nell'esercizio delle funzioni di controllore del traffico aereo che compromettono la sicurezza degli aeromobili;

c) altri casi in applicazione di norme di legge.

6. La licenza non può essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al presente decreto, e riporta la traduzione in inglese degli elementi a tale fine indicati nella medesima appendice 1.

Art. 6.

Fornitori di servizi militari

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell'Aeronautica

militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.

2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal presente decreto legislativo, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.

3. L'ENAC rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal presente decreto legislativo.

Art. 7.

Requisiti per il rilascio della licenza

1. Per il conseguimento delle licenze di studente controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente;

c) frequenza e superamento dei corsi di formazione approvati dall'ENAC con proprio regolamento;

d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11;

e) competenza linguistica adeguata alle mansioni da svolgere.

2. Per il conseguimento delle licenze di controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai ventuno anni;

b) licenza di studente controllore;

c) frequenza e superamento dei corsi di formazione stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento;

d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11;

e) competenza linguistica prevista per i controllori del traffico aereo.

3. La licenza è rilasciata, al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, a seguito di addestramento completato con esito positivo e previa dimostrazione di adeguata conoscenza linguistica. Sono trascritte sulla licenza di controllore del traffico aereo le abilitazioni e le eventuali specializzazioni dell'abilitazione del medesimo, già indicate nella licenza di studente controllore del traffico aereo, nonché la specializzazione di unità conseguita.

Art. 8.

Contenuto delle licenze

1. Le licenze contengono, oltre a quanto previsto all'appendice 1:

a) una o più abilitazioni afferenti al tipo di servizi che il titolare può fornire;

b) le relative specializzazioni dell'abilitazione;

c) le specializzazioni di unità operativa, solo per le licenze di controllore del traffico aereo;

d) le specializzazioni linguistiche.

2. Le licenze possono contenere:

a) le specializzazioni della licenza;

b) eventuali specializzazioni nazionali.

3. Le abilitazioni, le specializzazioni delle abilitazioni e di licenza, sono definite dall'ENAC nel proprio regolamento.

Art. 9.

Specializzazione linguistica

1. I controllori del traffico aereo devono comprendere e parlare la lingua inglese e la lingua italiana ad un livello adeguato al servizio che espletano.

2. La competenza linguistica è attestata secondo modalità e procedure definite dall'ENAC con proprio regolamento, da emanarsi entro il 17 maggio 2010.

Art. 10.

Condizioni per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni

1. La specializzazione di unità operativa è rilasciata per un periodo iniziale di dodici mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di dodici mesi nel rispetto dei requisiti specifici stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento.

2. Per ottenere la specializzazione di unità operativa, in caso di avvenuta scadenza, è necessario completare con esito positivo un programma di addestramento formulato in accordo ai requisiti prescritti dal predetto regolamento dell'ENAC.

3. Il titolare di una abilitazione o di una specializzazione dell'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non espleta i servizi di controllo del traffico aereo associati a tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, può frequentare un corso di addestramento di unità operativa, per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, soltanto a seguito di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento.

4. Il livello di conoscenza della lingua del candidato è verificato ad intervalli regolari, a seconda del livello di competenza, come stabilito dall'ENAC.

5. Le specializzazioni di istruttore operativo, esaminatore e valutatore sono valide per un periodo di trentasei mesi rinnovabile.

Art. 11.

Certificati medici

1. La certificazione medica è rilasciata da un organo sanitario o da medici esaminatori riconosciuti dall'ENAC, in conformità a quanto previsto all'articolo 734 del codice della navigazione.

2. La certificazione medica è rilasciata secondo i criteri generali dettati dall'ICAO, nonché i requisiti previsti da Eurocontrol, per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.

3. La validità della certificazione medica degli studenti e dei controllori di traffico aereo, fino al quarantesimo anno di età è di ventiquattro mesi. Per gli studenti e i controllori di traffico aereo ultraquarantenni la validità della certificazione medica è di dodici mesi.

4. La certificazione medica può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti medici che ne hanno determinato il rilascio. Contro la revoca della certificazione medica può essere presentato ricorso alla commissione medica d'appello, avvalendosi del parere di uno o più medici indipendenti.

5. Il titolare di una licenza informa il proprio datore di lavoro, ai fini della sorveglianza sanitaria, di ogni alterazione del suo stato di salute o di avere assunto sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza.

6. I fornitori di servizi del traffico aereo istituiscono procedure affinché i controllori possano assolvere gli obblighi di cui al comma 5 nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Il titolare di una licenza si sottopone agli accertamenti sanitari per verificare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12.

Certificazione delle organizzazioni di formazione

1. L'attività di formazione o di addestramento di allievi controllori, studenti controllori, e controllori del traffico aereo, incluse le relative valutazioni di competenza, è svolta esclusivamente da parte delle organizzazioni in possesso della certificazione ENAC di organizzazione di formazione.

2. L'ENAC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione con apposito regolamento.

3. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente decreto.

4. L'ENAC può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle verifiche cui al comma 3 ad organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004.

5. Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni prescritte, adotta le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione.

Art. 13.

Mutuo riconoscimento delle licenze comunitarie

1. Fatta salva la facoltà dell'ENAC di richiedere il possesso di uno specifico livello di competenza linguistica nazionale, l'ente riconosce le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate rilasciate dall'autorità nazionale di vigilanza di un altro Stato membro in conformità alle disposizioni della direttiva 2006/23/CE nonché il certificato medico che le accompagna, purché i titolari abbiano l'età minima di ventuno anni per i controllori del traffico aereo.

2. Il titolare di una licenza rilasciata da un altro Stato in conformità alla citata direttiva, che eserciti le proprie funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la responsabilità italiana, ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata in Italia senza che vengano imposte condizioni supplementari, fatta eccezione per i requisiti di competenza linguistica nazionale.

Art. 14.

Conversione delle licenze nazionali

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllore del traffico aereo secondo le preesistenti procedure nazionali hanno titolo ad ottenere la conversione di detta autorizzazione in una delle licenze previste dal presente decreto legislativo, in base all'attività svolta e secondo le modalità stabilite dall'ENAC.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano funzioni equivalenti a quelle di istruttore operativo, esaminatore o valutatore presso un fornitore di servizi al traffico aereo o un'organizzazione di formazione hanno titolo ad ottenere la relativa specializzazione di licenza. A questo fine fanno fede le registrazioni del fornitore di servizio.

Art. 15.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la funzione di controllore o studente controllore del traffico aereo senza la prescritta licenza ovvero con

la licenza sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in difformità dalle abilitazioni o dalle specializzazioni riportate nella licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a novemila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo senza aver ottenuto il rilascio della prescritta certificazione medica ovvero con certificazione non conforme alle disposizioni dell'articolo 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a diecimila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che omette di informare il proprio datore di lavoro di un'alterazione del suo stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dodicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita l'attività di formazione o addestramento di controllori o studenti controllori del traffico aereo in mancanza della certificazione ENAC è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a cinquantamila euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo che utilizza un controllore o studente controllore del traffico aereo privo di licenza o in difformità delle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centomila euro.

7. L'ENAC è l'organismo responsabile dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.

Art. 16.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223, recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo, è abrogato.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

2. L'ENAC svolge i compiti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO
(previsto all'articolo 5, comma 7)

APPENDICE 1

SPECIFICHE DELLE LICENZE

Le licenze rilasciate sono conformi alle seguenti specifiche:

1. *Dettaglio dei dati*

1.1. Sulla licenza figurano i seguenti dati. Le voci contrassegnate da un asterisco sono riportate anche in lingua inglese:

a) *Repubblica italiana; Ente nazionale per l'aviazione civile;

b) *denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);

c) numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall'autorità che rilascia la licenza;

d) nome per esteso del titolare;

e) data di nascita;

f) cittadinanza del titolare;

g) firma del titolare;

h) *certificazione relativa alla validità e all'autorizzazione del titolare di esercitare le prerogative inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:

abilitazioni, specializzazioni delle abilitazioni, specializzazioni di ente, specializzazioni linguistiche, e specializzazioni della licenza;

data del rispettivo primo rilascio;

date di scadenza della rispettiva validità.

i) firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;

l) timbro dell'autorità che rilascia la licenza;

1.2. La licenza deve essere accompagnata da una certificazione medica valida.

2. *Materiale*

È utilizzata carta di prima qualità o altro materiale appropriato su cui appaiono con chiarezza le voci di cui al punto 1.

3. *Colore*

3.1. Il colore del materiale è il bianco.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 2006/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114.

— Il testo dell'art. 1 e l'allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Com-

missione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».

— Il regolamento CE 549/2004/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96.

— Il regolamento CE 550/2004/CE e pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96.

— Il testo dell'art. 1 del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2004, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, è il seguente:

«Art. 1 *(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)*. — 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV S.p.A. e l'approvazione delle tariffe.

2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV S.p.A. garantisce la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV S.p.A. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Nota all'art. 3:

I riferimenti al regolamento CE n. 549/2004 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

I riferimenti al regolamento CE n. 550/2004 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 734 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante «Codice della navigazione», pubblicato nell'Edizione speciale della *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, così recita:

«Art. 734 *(Licenze ed attestati)*. — I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'art. 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.

La Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1956, n. 156.».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 550/2004 e per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 734 del codice della navigazione si veda la nota all'art. 5.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

Nota all'art. 12:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 550/2004 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 13:

— Per i riferimenti alla direttiva 2006/23/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

Nota all'art. 17:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223 recante «Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2000, n. 185.

08G0140

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Michela Vittoria Brambilla.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato on. Michela Vittoria Brambilla le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Ferme restando le competenze spettanti ai Ministri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Michela Vittoria Brambilla sono delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché quelle di impulso, indirizzo e coordinamento dei programmi e delle attività delle amministrazioni statali, anche in raccordo con le autonomie regionali e locali e con il coinvolgimento di ogni altro soggetto pubblico e privato interessato, al fine di accrescere, qualificare e valorizzare l'azione del Governo nei seguenti settori e per le seguenti finalità:

1) sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del «Sistema Italia», a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attività turistiche e dei settori produttivi ad essi collegati, rispetto al contesto internazionale, anche con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale ed anche in vista dell'evento Expo Milano 2015;

2) tutela e rilancio del «marchio Italia» per la promozione degli interessi e delle competenze italiane all'estero, individuando strategie volte a realizzare ogni occorrente sinergia tra organi ed enti operanti nei settori interessati, anche esercitando le funzioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

3) coordinamento, per quanto concerne la promozione e lo sviluppo del turismo, dei «grandi eventi» in capo all'apposita struttura di missione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007; ciò anche attraverso iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti grandi eventi, nonché alla promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi connesse;

4) sviluppo di politiche organiche, d'intesa con gli enti competenti, relative alle città storiche, ai piccoli comuni, alle reti, ai distretti, agli itinerari turistico-culturali, delle produzioni tipiche e delle tradizioni popolari del territorio italiano, anche attraverso l'indirizzo, la promozione e il monitoraggio di iniziative di «grandi eventi» e anniversari finalizzati alla definizione di strategie multifunzionali per il proficuo utilizzo delle risorse esistenti;

5) individuazione di forme e modalità di raccordo, anche procedimentale, con le regioni, le autonomie locali, gli enti istituzionalmente preposti allo sviluppo locale, nelle materie oggetto della presente delega, al fine di fornire ogni possibile implementazione, sinergia e coordinamento;

6) partecipazione ad organi collegiali aventi competenze nelle materie oggetto della presente delega e predisposizione di testi normativi di riforma delle materie medesime, di concerto con i Ministri di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 2 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 218

08A04827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 maggio 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative della regione Campania.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOC.COOP.SOCIALE INSIEME PER - ONLUS	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	02694000619	17/12/1999
2	SOC.COOP.EDILIZIA PARCO TIZIANA	AVERSA (CE)	CAMPANIA	00943830612	20/03/1980
3	COOP.DI PROD. E LAVORO LA BAGNANI	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	00445440613	23/10/1979
4	VELOCE SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOP.VA	PIEDIMONTE MATESE (CE)	CAMPANIA	02794900619	31/07/2001
5	COOP.AGRICOLA E ORTOFRUTTICOLA-LA ROSA SOC.COOP.	BOSCOREALE (NA)	CAMPANIA	02865151217	10/05/1994
6	EUTERPE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CASERTA	CAMPANIA	80008510614	01/04/1969
7	OMNIA LABOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELVOLTURNO (CE)	CAMPANIA	02905770612	31/10/2002
8	AURORA LATTE	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	03191030653	24/10/1996
9	COOPERATIVA DI CONSUMO GLORIA	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	02021640616	12/05/1992
10	FEL.CA SOCIETA' COOP. PRODUZIONE E LAVORO	PARETE (CE)	CAMPANIA	01972590614	23/07/1991
11	SELENIA SOCIETA' COOPERATIVA	S.NICOLA LA STRADA (CE)	CAMPANIA	02023830611	10/03/1992
12	EUROTRANS SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	01972120610	04/09/1991
13	SOCIETA' DI CONSUMO MEETING SHOP II	TRENTOLA-DUCENTA (CE)	CAMPANIA	02028170617	07/02/1992
14	LA GRANDE SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO	S.CIPRIANO D'AVERSA(CE)	CAMPANIA	01996950612	20/01/1992
15	CAMEL-SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	01989220619	02/01/1992
16	GAYA II SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CASERTA	CAMPANIA	01987070610	18/10/1991
17	SOC.COOPERATIVA EDILIZIA SAN CANIONE	SANT'ARPINO (CE)	CAMPANIA	01962130611	10/06/1991
18	CO.FRA. SOC.COOP.	PARETE (CE)	CAMPANIA	01984050615	06/11/1991
19	COOPERATIVA AGRICOLA RINASCITA LITERNESE	VILLA LITERNO (CE)	CAMPANIA	01937920617	11/02/1991
20	ALBA TRASPORTI SOC.COOP.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01935990612	30/01/1991
21	ANGELINA SOCIETA' COOP. DI PROD.E LAVORO	FRIGNANO (CE)	CAMPANIA	01931310617	18/01/1991
22	CASTELLO LAVORA E PRODUCE SOC. COOP. PROD.E LAV.	CASTELLO DEL MATESE(CE)	CAMPANIA	01905910616	31/07/1990
23	MARICA RESIDENCE-SOC.COOPERATIVA EDILIZIA	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01905090617	28/03/1990
24	CASTELLO RESIDENCE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01922760614	05/11/1990
25	A.S.S.E.ASSIST.SOCIO-SANITARIA EDUCAT.SOC.COOP.	FRIGNANO (CE)	CAMPANIA	01903040614	29/03/1990
26	EUROCOOP-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01878310612	30/10/1989
27	EDIL DINO SOC.COOP.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01921190615	19/11/1990
28	LA NUOVA CASERTA SOC. COOP.	S.MARCO EVANGELISTA(CE)	CAMPANIA	02432400618	27/10/1997
29	LA MONDIALE - SOCIETA' COOP. AGRICOLA	PARETE (CE)	CAMPANIA	01713860615	07/10/1987
30	LA FORTUNA SOC. COOP.	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	01682780612	29/05/1987
31	SOCIETA' COOPERATIVA EDILVILLA	VILLA LITERNO (CE)	CAMPANIA	01688600616	25/03/1987
32	SAN MARCELLO SUD SOC.COOP	MACERATA CAMPANIA(CE)	CAMPANIA	01659920613	02/03/1987
33	COOPERATIVA DEL MATESE SOC.COOP. AGRICOLA	PIEDIMONTE MATESE (CE)	CAMPANIA	00195550611	13/11/1975

34	EDILCOOP SOC.COOP. PRODUZIONE E LAVORO	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	00324500610	25/06/1971
35	SOC. COOP STELLA SPAZIALE	CESA (CE)	CAMPANIA	00148900616	09/02/1970
36	LA SORGENTE SOC. COOP.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	MANCANTE	28/05/1950
37	IONIA SOC. COOP. DI PRODUZ . E LAVORO	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	00141980615	08/02/1962
38	COOP.PROD.LAV. P.R.E.S .PROG. REAL.EDIL. E STRADALI	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01466820618	04/12/1984
39	PROTAB SOC. COOP.	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	01598600615	21/04/1986
40	EDILCESARIO SOCIETA' COOPERATIVA	CESA (CE)	CAMPANIA	01603570613	23/05/1986
41	LA MATESINA SOC.COOP. DI PRODUZ. E LAVORO	LETINO (CE)	CAMPANIA	01605310612	16/05/1986
42	EDIL.AR SOCIETA' COOP. DI PRODUZ. E LAVORO	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	01582490619	04/03/1986
43	ALBA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE (CE)	CAMPANIA	01591590615	03/04/1986
44	LA CAPUANA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01555250610	23/09/1985
45	NATALCAP 85 SOC.COOP.PRODUZ. E LAVORO	CASAPESENNA (CE)	CAMPANIA	01581820618	25/11/1985
46	AGRIN SOC.COOP.	CASERTA	CAMPANIA	01637790617	27/11/1986
47	AVERSANA SOCIETA' COOPERATIVA	S.CIPRIANO D'AVERSA(CE)	CAMPANIA	01855360614	27/10/1989
48	SOC. COOP. ALTO SANNIO	S.ARCANGELOTRIMONTE(BN)	CAMPANIA	00747110625	07/05/1985
49	LO SPAZIO RITROVATO SOC.COOP.	NAPOLI	CAMPANIA	03597330632	17/12/1981
50	VERMI SUD ALLEVAMENTI INTEGRATI COOP.	SAN TAMMARO (CE)	CAMPANIA	01348920610	19/11/1982
51	COOP.AGRICOLA RE.PA.	GRAZZANISE (CE)	CAMPANIA	01429870619	07/06/1984

08A04800

DECRETO 23 maggio 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative delle regioni Emilia-Romagna e Lazio.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 26 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	TREMON SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	04337850376	27/03/1997
2	COSTRUZIONI EUROPA P.S.C.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	00885491209	15/12/2000
3	BAKIR SERVICE P.S.C.	PIANORO (BO)	EMILIA ROMAGNA	02387431204	26/09/2003
4	EXPERIMENT - A. P.S.C.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	02203601204	12/09/2001
5	MIRAMARE P.S.C.	MONTEVEGLIO (BO)	EMILIA ROMAGNA	02299941209	19/09/2002
6	ECONOLEGGIO P.S.C.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	01877611200	09/04/1998
7	COSETER COOP.VA SERVIZI TERZIARI	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	02117451209	27/10/2000
8	STELLA ROSA P.S.C.	BAZZANO (BO)	EMILIA ROMAGNA	02155281203	26/02/2001
9	PIEMAL CASA SOC.COOP.VA EDILIZIA	TERRACINA (LT)	LAZIO	80000950594	02/03/1974
10	CASA MARKET P.S.C.	ALATRI (FR)	LAZIO	01807710593	25/01/1997
11	CO.SE.CON. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05420991001	11/12/1997
12	COOP. SERVIZI DATA 94	VELLETRI (RM)	LAZIO	04800081004	05/02/1994
13	MONTE TOSTO SOC. COOPERATIVA EDILIZIA	CERVETERI (RM)	LAZIO	07825010585	14/02/1987
14	PROGETTO EDEN SOC. COOP.VA PROD.E LAV.	OSTIA (RM)	LAZIO	07917620580	03/04/1987
15	POGGIO ARDEATINO SOC.COOP. ED.	ROMA	LAZIO	07809410587	19/01/1987
16	INTERNATIONAL DELIVERY AIR SERVICE	FIUMICINO (RM)	LAZIO	05208781004	19/12/1996
17	SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE- COOP.SOCIALE	ROMA	LAZIO	05196101009	29/02/1996
18	ELETTRIC TECNO SYSTEM P.S.C.	ANZIO (RM)	LAZIO	05146241004	01/08/1996
19	MATECA SERVIZI SOC COOP. SOCIALE	ROMA	LAZIO	05200831005	02/12/1996
20	EDILCOOP FERONIA SOC.COOP. EDILIZIA	ROMA	LAZIO	07938910580	27/03/1987
21	CONS.LAV.ASS.TERZOMONDO CO.L.A.T.MOND.	ROMA	LAZIO	08336070589	11/02/1988
22	SULLE ALI DI PEGASO SOC. COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	07669680584	30/01/1986
23	HEAD E HANDS COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04222811004	20/12/1991
24	PROTEZIONE AMBIENTE P.S.C.	CITTADUCALE (RI)	LAZIO	00915250575	01/12/2000
25	COOP. ED. QUADRIFOGLIO	ROMA	LAZIO	04407381005	03/11/1992
26	SOC.COOP. ED. PROGRAMMA CASA 91	ROMA	LAZIO	04080121009	11/04/1991
27	S.S.C. TORVAJANICA P.S.C.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05883521006	30/11/1999
28	CONSORZIO UNCI ABITAZIONI SOC. CONSORTILE	ROMA	LAZIO	04043211004	30/01/1991
29	CONS.NAZ. PROD. E LAVORO CO.NA.PRO.L.	ROMA	LAZIO	07894970586	16/01/1987
30	SERVIZI ROMA 2000 SOC.COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05756811005	19/04/1999
31	S.D.M. - P.S.C. SOCIALE	FONTE NUOVA (RM)	LAZIO	07009361002	04/03/2002
32	CASA 2000 SOC. COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	07270500585	11/12/1985
33	SOC.COOPERATIVA VAL DI RATTO	BORBONA (RI)	LAZIO	00787140573	26/09/1991

34	EDILTERMICA 2000 COOP. PRODUZ.E LAVORO	ROMA	LAZIO	07830010588	16/02/1987
35	COOP. SOCIALE AZZURRA 2000 SERVIZI	ROMA	LAZIO	06050661005	03/03/2000
36	FLY CREAZIONI - P.S.C.	ROMA	LAZIO	06513761004	15/03/2001
37	SOC.COOP.CO.I.F.EP. COOP.ITALIANA FACCH.E PULIM.	ROMA	LAZIO	04294151008	08/04/1992
38	ARIETE SOC.COOP. EDILIZIA	ROCCA DI PAPA (RM)	LAZIO	04336431004	12/06/1992
39	CASSA DI MUTUALITA' SANTA LUCIA	MARINO (RM)	LAZIO	04144741008	02/08/1991
40	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MELODY	ROMA	LAZIO	04137551000	23/03/1991
41	EDINFORM SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04044101006	22/02/1991
42	COOP.EDILIZIA CONSORZIO CIVIS UNO	ROMA	LAZIO	04161321007	24/09/1991
43	ORAZI E CURIAZI	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	04162111001	26/09/1991
44	SOC. COOP. EDILIZIA IL TIMONE	ROMA	LAZIO	04113631008	28/02/1991
45	OMNIA EURO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05891191008	03/12/1999
46	PRIMA DI MONTE OLIVIERO SOC. COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04579611007	11/10/1993
47	DOMUS VALLETTA SOC. COOP. EDILIZIA	ROMA	LAZIO	06358491006	05/12/2000
48	CO.FRA. SERVICE SOCIETA' COOP.VA	LADISPOLI (RM)	LAZIO	06304161000	28/09/2000

08A04801

DECRETO 23 maggio 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative della regione Lazio.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	INTERSERVER SOCIETA' COOPERATIVA	GUIDONIAMONTECELIO(RM)	LAZIO	05406031004	21/11/1997
2	EUROPA 1991 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04174301004	18/10/1991
3	LEXTRANET - P.S.C.	LATINA	LAZIO	02041580594	23/03/2001
4	COOPERATIVA SERVIZI OTTOBONI	ROMA	LAZIO	04826971006	21/11/1994
5	COOPERATIVA S. GIUSEPPE -SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08544430583	15/06/1988
6	NUOVA ORTODENT - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08038700582	03/07/1987
7	T.R.P. - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03625851005	17/03/1989
8	SOCIETA' COOP.VA CASSA MUTUA MEDITERRANEA	ROMA	LAZIO	08538900583	14/07/1988
9	COOPERATIVA ITALIA 1988 - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08631640581	17/10/1988
10	SECURITY INTERNATIONAL COOPERATION - SOC.COOP.	ROMA	LAZIO	03608721001	20/03/1989
11	SUBAUGUSTA 88 - SOCIETA' COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	LAZIO	08525320586	04/07/1988
12	MARGUTTA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03671901001	15/06/1989
13	COOP.VALSACCO 89	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	03516651001	07/12/1988
14	CENTRO ACCOGLIENZA LAICA -SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03566201004	24/01/1989
15	GEDESCO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03567861004	03/02/1989
16	ECO-EXPRESS - SOCIETA' COOPERATIVA	VELLETRI (RM)	LAZIO	02304351006	12/06/1990
17	C.O.A.A. CONSORZIO OLEVANO ARTIGIANI ASS. SOCIETA' COOP.	OLEVANO ROMANO (RM)	LAZIO	07999970580	10/06/1987
18	POLI 1987 COOPERATIVA	POLI (RM)	LAZIO	07917240587	02/04/1987
19	MIDICOOP CASSIA 89 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03691821007	01/08/1989
20	EUROPA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03691261006	24/07/1989
21	POMEZIA 90 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	POMEZIA (RM)	LAZIO	03796371007	25/01/1990
22	SO.GE.SI. - SOC. GENERALE SERVIZI DI IMMAGINE - SOC.COOP.	ROMA	LAZIO	03862001009	24/04/1990
23	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ANDROS	ROMA	LAZIO	03701881009	15/09/1989
24	EDILPOLIS - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03850991005	19/03/1990
25	GREEN COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03980771004	20/11/1990
26	NUOVA MARINO 92 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MARINO (RM)	LAZIO	03760401004	19/12/1989
27	D.B.F.C.C. - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03809311008	22/02/1990
28	ROCCA 90 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROCCASANTOSTEFANO (RM)	LAZIO	03814851006	19/02/1990
29	ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA	PONTINIA (LT)	LAZIO	01632910590	16/06/1993
30	COOPERATIVA EDILIZIA POL-GAETA SOC. COOP. EDILIZIA	GAETA (LT)	LAZIO	01138660590	17/01/1984
31	ELETTROMECCANICA MAROCCO - SOCIETA' COOPERATIVA	MOROLO (FR)	LAZIO	01805160601	04/02/1992
32	PRIMO SOCCORSO ALCOOL -SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04075901001	03/04/1991
33	CASALI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROCCA DI PAPA (RM)	LAZIO	04032561005	05/02/1991

34	SISTEMA S.C.R.L. CONSORZIO COOPERATIVE INTEGRATE	ROMA	LAZIO	04095431005	19/04/1991
35	SA.RI. COOPERATIVA DI LAVORO -SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03964601003	14/11/1990
36	VILLAGGIO DEI PINI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03975941000	16/11/1990
37	S. PAOLO - SOCIETA' COOPERATIVA	CECCANO (FR)	LAZIO	01655160602	03/02/1988
38	SOC.COOP. EUROAPPALTI	ROMA	LAZIO	08109720584	24/07/1987
39	ACLI NUOTO ALLEN.ISTR.ASS. BAGNANTI A.N.A.I.A.B.SOC.COOP.	ROMA	LAZIO	05049840589	20/03/1981
40	SERMARINI PARCHEGGI -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	06756081003	25/07/2001
41	COOPERATIVA EDILIZIA TIMAVO 15	ROMA	LAZIO	80436710588	17/03/1958
42	PROGETTO FUTURO 2003 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SERMONETA (LT)	LAZIO	02180460590	27/11/2003
43	IL GIRASOLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SEZZE (LT)	LAZIO	02103600595	14/05/2002
44	COOPERATIVA SE.C.A.L.SERVIZI COMM. AMBULANTE LATINA	LATINA	LAZIO	01290720596	05/06/1986
45	JANULA SPORT CENTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTEROSI (VT)	LAZIO	01761520566	03/10/2003
46	COOPERATIVA NEPTUNUS	TERRACINA (LT)	LAZIO	01878720596	30/04/1998
47	APINATURA SOC. COOP.VA	POLI (RM)	LAZIO	04518991007	31/05/1993
48	COOPERATIVA LUCINA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	07085730583	28/06/1985
49	CO.S.M.A. 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	S.MARINELLA (RM)	LAZIO	02722900582	24/03/1977
50	GALLO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	80430670580	02/12/1953
51	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BALOCCO	ROMA	LAZIO	02610060580	09/03/1954

08A04802

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 2008.

Riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, da attuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 351 del 24 ottobre 2007 con la quale viene stabilita nella misura del 4,89% la riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 2007 nel limite di 100 milioni di euro e la relativa nota tecnica;

Viste le note dell'INAIL n. 8845 del 26 novembre 2007 e n. 907 dell'11 gennaio 2008 con le quali vengono forniti chiarimenti in merito alla congruità della misura percentuale di riduzione dei premi proposta nella delibera n. 351 del 24 ottobre 2007 citata;

Decreta:

La riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 2007 è stabilita nella misura pari al 4,89%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2008

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 87

08A04809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2008.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato Superiore» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Barbera del Monferrato» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 28 marzo 2007, su istanza del Consorzio di Tutela Vini d'Asti e del Monferrato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato Superiore», già tipologia della denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato»;

Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 6 marzo 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata del vino «Barbera del Monferrato Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» é riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.

3. La tipologia «Barbera del Monferrato» superiore facente parte della denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2008, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Barbera del Monferrato Superiore» DOCG;

2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato superiore», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della DOCG in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. All'allegato *A* sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE	A037	X	019	2	B	X	A	1	X

annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE"

Art.1 – Denominazione e vini.

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Barbera del Monferrato superiore" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini rossi:
Barbera del Monferrato superiore;

Art. 2 – Base ampelografica.

1. Il vino "Barbera del Monferrato superiore" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 85%
Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%.

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

1. La zona di produzione del vino "Barbera del Monferrato superiore" comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:
a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone;
b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S: Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S: Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del Comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.

Provincia di Asti:
AglianoTerme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Barbera del Monferrato superiore" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi, limosi,sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
-sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione.Per i nuovi impianti è esclusa l'esposizione nord.
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino "Barbera del Monferrato superiore" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva (Kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Barbera del Monferrato superiore"	9000	12,50% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a di cui all'art.1 con la menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 8.000 Kg per ettaro di coltura specializzata.

Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art.1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva "vigna" debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00%

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

- al terzo anno di impianto:

vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore "vigna"	4.800	13,00% vol.

- Al quarto anno di impianto:

vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore "vigna"	5.600	13,00% vol.

- Al quinto anno di impianto:

vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore "vigna"	6.400	13,00% vol.

- Al sesto anno di impianto:

vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore "vigna"	7.200	13,00% vol.

- Dal settimo anno di impianto in poi:

vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore "vigna"	8.000	13,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Barbera del Monferrato superiore" devono essere riportati nel limite di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. I vigneti iscritti all'albo del Barbera d'Asti non possono fare parte dell'albo dei vigneti del Barbera del Monferrato superiore.

Art. 5 – Norme per la vinificazione.

1. Per il vino a docg Barbera del Monferrato Superiore le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa (uva/vino)	Produzione max di vino (litri ad ettaro)
Barbera del Monferrato Superiore	non sup. al 70%	6.300

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Vini	Durata	di cui In legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione)	Decorrenza
Barbera del Monferrato superiore	minimo 14 mesi	minimo 6 mesi	dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
Barbera del Monferrato superiore "vigna"	minimo 14 mesi	minimo 6 mesi	dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per le uve "Barbera del Monferrato superiore" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine "Monferrato" rosso, "Monferrato" Chiaretto o Ciaret, "Barbera del Monferrato" e "Piemonte" Barbera.

6. Il vino destinato alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art.1. può essere esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata "Monferrato" rosso , "Piemonte" Barbera e purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche dei vini al consumo.

1. I vini di cui all'art.1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera del Monferrato superiore:
- colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;
- sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. ;
- per la "Barbera del Monferrato superiore con indicazione di "vigna": 13,00%vol;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l

2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 – Etichettatura, designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Barbera del Monferrato superiore" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "naturale", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Barbera del Monferrato superiore" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Barbera del Monferrato superiore" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo purchè:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna", seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine "Barbera del Monferrato superiore"

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Barbera del Monferrato superiore" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui all'art.1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

[illegible]

2. E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

08A04774

DECRETO 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Verona o Veronese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese»;

Visto il parere favorevole della stessa Regione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 14 marzo 2008;

Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 2008 dal Consorzio cantine sociali della provincia di Verona, intesa ad apportare talune modifiche ed integrazioni alla predetta proposta di disciplinare;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso sulla istanza del citato Consorzio cantine sociali della provincia di Verona nella riunione del 14 e 15 maggio 2008, in base al quale sono state parzialmente accolte le richieste formulate nella stessa istanza;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della I.G.T. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Provincia di Verona o Veronese», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Provincia di Verona o Veronese» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PROVINCIA DI VERONA O VERONESE».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Trebbiano (da Trebbiano toscano e/o Trebbiano di Soave), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Corvinone, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Syrah, Oseleta, Carmenère, Rebo, Rossignola, Petit Verdot e Teroldego è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o veronese» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon, Cabernet franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenère, Rebo, Rossignola e Petit Verdot, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah a 15 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

Al sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :

Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. (Posizione 1 codici : A)
Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C (Posizione 1 codici : B)
Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. (Posizione 1 codici : C)

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE BIANCO	C090	X	888	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE BIANCO FRIZZANTE	C090	X	888	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET	C090	X	CAB	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET FRIZZANTE	C090	X	CAB	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET NOVELLO	C090	X	CAB	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET FRANC	C090	X	042	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET FRANC FRIZZANTE	C090	X	042	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET FRANC NOVELLO	C090	X	042	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET SAUVIGNON	C090	X	043	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C090	X	043	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C090	X	043	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CARMENERE	C090	X	336	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CARMENERE FRIZZANTE	C090	X	336	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CARMENERE NOVELLO	C090	X	336	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CHARDONNAY	C090	X	298	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CHARDONNAY FRIZZANTE	C090	X	298	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CORVINA	C090	X	070	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CORVINA FRIZZANTE	C090	X	070	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CORVINA NOVELLO	C090	X	070	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CORVINONE	C090	X	328	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CORVINONE FRIZZANTE	C090	X	328	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE CORVINONE NOVELLO	C090	X	328	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE GARGANEGA	C090	X	092	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE GARGANEGA FRIZZANTE	C090	X	092	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE GOLDTRAMINER	C090	X	368	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE GOLDTRAMINER FRIZZANTE	C090	X	368	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE GOSEN	C090	X	367	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE GOSEN FRIZZANTE	C090	X	367	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE GOSEN NOVELLO	C090	X	367	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE MERLOT	C090	X	146	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE MERLOT FRIZZANTE	C090	X	146	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE MERLOT NOVELLO	C090	X	146	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE OSELETA	C090	X	358	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE OSELETA FRIZZANTE	C090	X	358	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE OSELETA NOVELLO	C090	X	358	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PETIT VERDOT	C090	X	335	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PETIT VERDOT FRIZZANTE	C090	X	335	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PETIT VERDOT NOVELLO	C090	X	335	2	C	X	E	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT BIANCO	C090	X	193	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT BIANCO FRIZZANTE	C090	X	193	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT GRIGIO	C090	X	194	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C090	X	194	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT NERO	C090	X	195	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT NERO FRIZZANTE	C090	X	195	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT NERO NOVELLO	C090	X	195	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT NERO (VINIF. BIANCO)	C090	X	195	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE PINOT NERO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	C090	X	195	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE REBO	C090	X	301	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE REBO FRIZZANTE	C090	X	301	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE REBO NOVELLO	C090	X	301	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE RIESLING RENANO	C090	X	210	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE RIESLING RENANO FRIZZANTE	C090	X	210	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE ROSATO	C090	X	999	3	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE ROSATO FRIZZANTE	C090	X	999	3	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE ROSSIGNOLA	C090	X	214	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE ROSSIGNOLA FRIZZANTE	C090	X	214	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE ROSSIGNOLA NOVELLO	C090	X	214	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE ROSSO	C090	X	999	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE ROSSO FRIZZANTE	C090	X	999	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE ROSSO NOVELLO	C090	X	999	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE SAUVIGNON	C090	X	221	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE SAUVIGNON FRIZZANTE	C090	X	221	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE SENNEN	C090	X	366	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE SENNEN FRIZZANTE	C090	X	366	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE SENNEN NOVELLO	C090	X	366	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE SYRAH	C090	X	231	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE SYRAH FRIZZANTE	C090	X	231	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE SYRAH NOVELLO	C090	X	231	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE TAI	C090	X	235	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE TAI FRIZZANTE	C090	X	235	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE TEROLDEGO	C090	X	232	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE TEROLDEGO FRIZZANTE	C090	X	232	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE TEROLDEGO NOVELLO	C090	X	232	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE TREBBIANO	C090	X	TRE	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE TREBBIANO FRIZZANTE	C090	X	TRE	1	X	X	F	0	X

08A04806

Decreto 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province Autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 21 - novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Veneto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»;

Visto il parere favorevole della stessa regione;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 dell'11 marzo 2008;

Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 2008 dal Consorzio Cantine Sociali della Provincia di Verona, intesa ad apportare talune modifiche ed integrazioni alla predetta proposta di disciplinare;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso sulla istanza del citato Consorzio Cantine Sociali della Provincia di Verona nella riunione del 14 e 15 maggio 2008, in base al quale sono state parzialmente accolte le richieste formulate nella stessa istanza;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. Soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Veneto», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Veneto», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Veneto», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a i.g.t. «Veneto» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "Veneto"

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata o meno da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Veneto», è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.

L'indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Durella, Garganega, I.M. 6.0.13, Malvasia *(da Malvasia istriana)*, Moscato bianco, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai *(da Tocai friulano),* Traminer, Trebbiano *(da Trebbiano toscano e/o Trebbiano di Soave)*, Verdiso, Verduzzo *(da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano)*, Vespaiola, Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Franconia, I.M. 2.15., Malbech, Marzemino, Merlot, Molinara, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso *(da Raboso Piave e/o Raboso Veronese)*, Refosco dal peduncolo rosso, Rondinella, Sangiovese, Corvinone, Oseleta, Pedevenda, Marzemina bianca, Carmenère, Rebo, Syrah, Tai rosso *(da Tocai rosso),* Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo dei 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianco, rosso e rosato a tonnellate 25, anche con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Cabernet franc, Traminer, I.M. 6.0.13, Sauvignon, Oseleta, Pedevenda, Maezemina bianca, Carmenère, Rebo, Tai rosso, Petit Verdot e Manzoni moscato per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art.5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 50%, per la tipologia passito.

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», anche con la specificazione del nome del vitigno ad eccezione della tipologia passito, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Veneto» é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione "vivace".

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Veneto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nei precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :

Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. (Posizione 1 codici : A)

Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C (Posizione 1 codici : B)

Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. (Posizione 1 codici : C)

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VENETO BARBERA	C092	X	019	2	X	X	E	0	X
VENETO BARBERA FRIZZANTE	C092	X	019	2	X	X	F	0	X
VENETO BARBERA NOVELLO	C092	X	019	2	C	X	E	0	X
VENETO BIANCO	C092	X	888	1	X	X	E	0	X
VENETO BIANCO FRIZZANTE	C092	X	888	1	X	X	F	0	X
VENETO BIANCO PASSITO	C092	X	888	1	D	X	E	0	X
VENETO CABERNET	C092	X	CAB	2	X	X	E	0	X
VENETO CABERNET FRIZZANTE	C092	X	CAB	2	X	X	F	0	X
VENETO CABERNET NOVELLO	C092	X	CAB	2	C	X	E	0	X
VENETO CABERNET FRANC	C092	X	042	2	X	X	E	0	X
VENETO CABERNET FRANC FRIZZANTE	C092	X	042	2	X	X	F	0	X
VENETO CABERNET FRANC NOVELLO	C092	X	042	2	C	X	E	0	X
VENETO CABERNET SAUVIGNON	C092	X	043	2	X	X	E	0	X
VENETO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C092	X	043	2	X	X	F	0	X
VENETO CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C092	X	043	2	C	X	E	0	X
VENETO CARMENERE	C092	X	336	2	X	X	E	0	X
VENETO CARMENERE FRIZZANTE	C092	X	336	2	X	X	F	0	X
VENETO CARMENERE NOVELLO	C092	X	336	2	C	X	E	0	X
VENETO CHARDONNAY	C092	X	298	1	X	X	E	0	X
VENETO CHARDONNAY FRIZZANTE	C092	X	298	1	X	X	F	0	X
VENETO CORVINA	C092	X	070	2	X	X	E	0	X
VENETO CORVINA FRIZZANTE	C092	X	070	2	X	X	F	0	X
VENETO CORVINA NOVELLO	C092	X	070	2	C	X	E	0	X
VENETO CORVINONE	C092	X	328	2	X	X	E	0	X
VENETO CORVINONE FRIZZANTE	C092	X	328	2	X	X	F	0	X
VENETO CORVINONE NOVELLO	C092	X	328	2	C	X	E	0	X
VENETO DURELLA	C092	X	077	1	X	X	E	0	X
VENETO DURELLA FRIZZANTE	C092	X	077	1	X	X	F	0	X
VENETO FRANCONIA	C092	X	086	2	X	X	E	0	X
VENETO FRANCONIA FRIZZANTE	C092	X	086	2	X	X	F	0	X
VENETO FRANCONIA NOVELLO	C092	X	086	2	C	X	E	0	X
VENETO GARGANEGA	C092	X	092	1	X	X	E	0	X
VENETO GARGANEGA FRIZZANTE	C092	X	092	1	X	X	F	0	X
VENETO MANZONI BIANCO	C092	X	299	1	X	X	E	0	X
VENETO MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C092	X	299	1	X	X	F	0	X
VENETO MANZONI ROSA	C092	X	376	1	X	X	E	0	X
VENETO MANZONI ROSA FRIZZANTE	C092	X	376	1	X	X	F	0	X
VENETO MANZONI MOSCATO	C092	X	375	2	X	X	E	0	X
VENETO MANZONI MOSCATO FRIZZANTE	C092	X	375	2	X	X	F	0	X
VENETO MANZONI MOSCATO NOVELLO	C092	X	375	2	C	X	E	0	X
VENETO INCROCIO MANZONI (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C092	X	109	2	X	X	E	0	X
VENETO INCROCIO MANZONI FRIZZANTE (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C092	X	109	2	X	X	F	0	X

VENETO INCROCIO MANZONI NOVELLO (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C092	X	109	2	C	X	E	0	X
VENETO MALBECH	C092	X	127	2	X	X	E	0	X
VENETO MALBECH FRIZZANTE	C092	X	127	2	X	X	F	0	X
VENETO MALBECH NOVELLO	C092	X	127	2	C	X	E	0	X
VENETO MALVASIA (DA MALVASIA ISTRIANA)	C092	X	138	1	X	X	E	0	X
VENETO MALVASIA FRIZZANTE (DA MALVASIA ISTRIANA)	C092	X	138	1	X	X	F	0	X
VENETO MARZEMINA BIANCA	C092	X	329	1	X	X	E	0	X
VENETO MARZEMINA BIANCA FRIZZANTE	C092	X	329	1	X	X	F	0	X
VENETO MARZEMINO	C092	X	144	2	X	X	E	0	X
VENETO MARZEMINO FRIZZANTE	C092	X	144	2	X	X	F	0	X
VENETO MARZEMINO NOVELLO	C092	X	144	2	C	X	E	0	X
VENETO MERLOT	C092	X	146	2	X	X	E	0	X
VENETO MERLOT FRIZZANTE	C092	X	146	2	X	X	F	0	X
VENETO MERLOT NOVELLO	C092	X	146	2	C	X	E	0	X
VENETO MOLINARA	C092	X	148	2	X	X	E	0	X
VENETO MOLINARA FRIZZANTE	C092	X	148	2	X	X	F	0	X
VENETO MOLINARA NOVELLO	C092	X	148	2	C	X	E	0	X
VENETO MOSCATO BIANCO	C092	X	153	1	X	X	E	0	X
VENETO MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C092	X	153	1	X	X	F	0	X
VENETO MULLER THURGAU	C092	X	158	1	X	X	E	0	X
VENETO MULLER THURGAU FRIZZANTE	C092	X	158	1	X	X	F	0	X
VENETO OSELETA	C092	X	358	2	X	X	E	0	X
VENETO OSELETA FRIZZANTE	C092	X	358	2	X	X	F	0	X
VENETO OSELETA NOVELLO	C092	X	358	2	C	X	E	0	X
VENETO PEDEVENDA BIANCO	C092	X	334	1	X	X	E	0	X
VENETO PEDEVENDA FRIZZANTE	C092	X	334	1	X	X	F	0	X
VENETO PETIT VERDOT	C092	X	335	2	X	X	E	0	X
VENETO PETIT VERDOT FRIZZANTE	C092	X	335	2	X	X	F	0	X
VENETO PETIT VERDOT NOVELLO	C092	X	335	2	C	X	E	0	X
VENETO PINELLA	C092	X	192	1	X	X	E	0	X
VENETO PINELLA FRIZZANTE	C092	X	192	1	X	X	F	0	X
VENETO PINOT BIANCO	C092	X	193	1	X	X	E	0	X
VENETO PINOT BIANCO FRIZZANTE	C092	X	193	1	X	X	F	0	X
VENETO PINOT GRIGIO	C092	X	194	1	X	X	E	0	X
VENETO PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C092	X	194	1	X	X	E	0	X
VENETO PINOT NERO	C092	X	195	2	X	X	E	0	X
VENETO PINOT NERO FRIZZANTE	C092	X	195	2	X	X	F	0	X
VENETO PINOT NERO NOVELLO	C092	X	195	2	C	X	E	0	X
VENETO PINOT NERO (VINIF. BIANCO)	C092	X	195	1	X	X	E	0	X
VENETO PINOT NERO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	C092	X	195	1	X	X	F	0	X
VENETO PROSECCO	C092	X	PRO	1	X	X	E	0	X
VENETO PROSECCO FRIZZANTE	C092	X	PRO	1	X	X	F	0	X
VENETO PROSECCO LUNGO	C092	X	359	1	X	X	E	0	X
VENETO PROSECCO LUNGO FRIZZANTE	C092	X	359	1	X	X	F	0	X
VENETO RABOSO	C092	X	RAB	2	X	X	E	0	X
VENETO RABOSO FRIZZANTE	C092	X	RAB	2	X	X	F	0	X
VENETO RABOSO NOVELLO	C092	X	RAB	2	C	X	E	0	X
VENETO REBO	C092	X	301	2	X	X	E	0	X
VENETO REBO FRIZZANTE	C092	X	301	2	X	X	F	0	X
VENETO REBO NOVELLO	C092	X	301	2	C	X	E	0	X
VENETO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C092	X	205	2	X	X	E	0	X
VENETO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C092	X	205	2	X	X	F	0	X
VENETO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C092	X	205	2	C	X	E	0	X
VENETO RIESLING	C092	X	210	1	X	X	E	0	X
VENETO RIESLING FRIZZANTE	C092	X	210	1	X	X	F	0	X
VENETO RIESLING ITALICO	C092	X	209	1	X	X	E	0	X

VENETO RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C092	X	209	1	X	X	F	0	X
VENETO RONDINELLA	C092	X	212	2	X	X	E	0	X
VENETO RONDINELLA FRIZZANTE	C092	X	212	2	X	X	F	0	X
VENETO RONDINELLA NOVELLO	C092	X	212	2	C	X	E	0	X
VENETO ROSATO	C092	X	999	3	X	X	E	0	X
VENETO ROSATO FRIZZANTE	C092	X	999	3	X	X	F	0	X
VENETO ROSSO	C092	X	999	2	X	X	E	0	X
VENETO ROSSO FRIZZANTE	C092	X	999	2	X	X	F	0	X
VENETO ROSSO NOVELLO	C092	X	999	2	C	X	E	0	X
VENETO ROSSO PASSITO	C092	X	999	2	D	X	E	0	X
VENETO SANGIOVESE	C092	X	218	2	X	X	E	0	X
VENETO SANGIOVESE FRIZZANTE	C092	X	218	2	X	X	F	0	X
VENETO SANGIOVESE NOVELLO	C092	X	218	2	C	X	E	0	X
VENETO SAUVIGNON	C092	X	221	1	X	X	E	0	X
VENETO SAUVIGNON FRIZZANTE	C092	X	221	1	X	X	F	0	X
VENETO SYRAH	C092	X	231	2	X	X	E	0	X
VENETO SYRAH FRIZZANTE	C092	X	231	2	X	X	F	0	X
VENETO SYRAH NOVELLO	C092	X	231	2	C	X	E	0	X
VENETO TAI	C092	X	235	1	X	X	E	0	X
VENETO TAI FRIZZANTE	C092	X	235	1	X	X	F	0	X
VENETO TAI ROSSO	C092	X	236	2	X	X	E	0	X
VENETO TAI ROSSO FRIZZANTE	C092	X	236	2	X	X	F	0	X
VENETO TAI ROSSO NOVELLO	C092	X	236	2	C	X	E	0	X
VENETO TRAMINER AROMATICO	C092	X	238	3	X	X	E	0	X
VENETO TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C092	X	238	3	X	X	F	0	X
VENETO TREBBIANO	C092	X	TRE	1	X	X	E	0	X
VENETO TREBBIANO FRIZZANTE	C092	X	TRE	1	X	X	F	0	X
VENETO VERDISO	C092	X	255	1	X	X	E	0	X
VENETO VERDISO FRIZZANTE	C092	X	255	1	X	X	F	0	X
VENETO VERDUZZO	C092	X	VER	1	X	X	E	0	X
VENETO VERDUZZO FRIZZANTE	C092	X	VER	1	X	X	F	0	X
VENETO VESPAIOLA	C092	X	263	1	X	X	E	0	X
VENETO VESPAIOLA FRIZZANTE	C092	X	263	1	X	X	F	0	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE
DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

VENETO RABOSO	C092	X	204	2	X	X	E	0	X
VENETO RABOSO	C092	X	203	2	X	X	E	0	X
VENETO RABOSO FRIZZANTE	C092	X	203	2	X	X	F	0	X
VENETO RABOSO FRIZZANTE	C092	X	204	2	X	X	F	0	X
VENETO RABOSO NOVELLO	C092	X	203	2	C	X	E	0	X
VENETO RABOSO NOVELLO	C092	X	204	2	C	X	E	0	X

VENETO MOSCATO GIALLO	C092	X	154	1	X	X	E	0	X

VENETO GROPPELLO	C092	X	GRO	2	X	X	E	0	X
VENETO GROPPELLO FRIZZANTE	C092	X	GRO	2	X	X	F	0	X
VENETO GROPPELLO GENTILE (solo prov VI)	C092	X	104	2	X	X	E	0	X
VENETO GROPPELLO NOVELLO	C092	X	GRO	2	C	X	E	0	X

VENETO TEROLDEGO	C092	X	232	2	X	X	E	0	X

08A04807

DECRETO 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Conselvano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»;

Visto il parere favorevole della stessa regione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutelala la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 64 del 15 marzo 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della I.G.T. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. Soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Conselvano», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Conselvano», nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Conselvano», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Conselvano» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "Conselvano"

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Padova.

La indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia *(da Malvasia istriana)*, Moscato Bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai *(da Tocai friulano)*, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino, Merlot, Raboso *(da Raboso Piave e/o Raboso Veronese)*, Refosco dal peduncolo rosso, Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Petit Verdot, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Conselvano» comprende tutti o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in provincia di Padova.
Tale zona è così delimitata: a sud dal fiume Adige; a nord dal canale Diancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione; a ovest dalla strada statale Adriatica n. 16; a est dalla strada provinciale Frapiero –Bosco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Pinot

bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Cabernet franc, Riesling renano, Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Petit Verdot e Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Conselvano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Conselvano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :

Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. (Posizione 1 codici : A)

Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C (Posizione 1 codici : B)

Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. (Posizione 1 codici : C)

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CONSELVANO BIANCO	C087	X	888	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO BIANCO FRIZZANTE	C087	X	888	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO CABERNET	C087	X	CAB	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO CABERNET FRANC	C087	X	042	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO CABERNET FRANC FRIZZANTE	C087	X	042	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO CABERNET FRANC NOVELLO	C087	X	042	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO CABERNET FRIZZANTE	C087	X	CAB	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO CABERNET NOVELLO	C087	X	CAB	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO CABERNET SAUVIGNON	C087	X	043	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C087	X	043	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C087	X	043	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO CARMENERE	C087	X	336	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO CARMENERE FRIZZANTE	C087	X	336	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO CARMENERE NOVELLO	C087	X	336	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO CHARDONNAY	C087	X	298	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO CHARDONNAY FRIZZANTE	C087	X	298	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO MALVASIA	C087	X	138	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO MALVASIA FRIZZANTE	C087	X	138	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO MANZONI BIANCO	C087	X	299	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C087	X	299	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO MANZONI MOSCATO	C087	X	375	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO MANZONI MOSCATO FRIZZANTE	C087	X	375	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO MANZONI MOSCATO NOVELLO	C087	X	375	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO MANZONI ROSA	C087	X	376	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO MANZONI ROSA FRIZZANTE	C087	X	376	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO MARZEMINA BIANCA	C087	X	329	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO MARZEMINA BIANCA FRIZZANTE	C087	X	329	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO MARZEMINO	C087	X	144	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO MARZEMINO FRIZZANTE	C087	X	144	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO MARZEMINO NOVELLO	C087	X	144	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO MERLOT	C087	X	146	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO MERLOT FRIZZANTE	C087	X	146	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO MERLOT NOVELLO	C087	X	146	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO MOSCATO BIANCO	C087	X	153	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C087	X	153	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO PETIT VERDOT	C087	X	335	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO PETIT VERDOT FRIZZANTE	C087	X	335	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO PETIT VERDOT NOVELLO	C087	X	335	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO PINOT BIANCO	C087	X	193	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO PINOT BIANCO FRIZZANTE	C087	X	193	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO PINOT GRIGIO	C087	X	194	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C087	X	194	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO RABOSO	C087	X	RAB	2	X	X	E	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CONSELVANO RABOSO FRIZZANTE	C087	X	RAB	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO RABOSO NOVELLO	C087	X	RAB	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C087	X	205	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C087	X	205	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C087	X	205	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO RIESLING ITALICO	C087	X	209	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C087	X	209	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO RIESLING RENANO	C087	X	210	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO RIESLING RENANO FRIZZANTE	C087	X	210	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO ROSATO	C087	X	999	3	X	X	E	0	X
CONSELVANO ROSATO FRIZZANTE	C087	X	999	3	X	X	F	0	X
CONSELVANO ROSSO	C087	X	999	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO ROSSO FRIZZANTE	C087	X	999	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO ROSSO NOVELLO	C087	X	999	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO SAUVIGNON	C087	X	221	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO SAUVIGNON FRIZZANTE	C087	X	221	1	X	X	F	0	X
CONSELVANO SYRAH	C087	X	231	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO SYRAH FRIZZANTE	C087	X	231	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO SYRAH NOVELLO	C087	X	231	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO TAI	C087	X	235	1	X	X	E	0	X
CONSELVANO TAI FRIZZANTE	C087	X	235	1	X	X	F	0	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE
DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

CONSELVANO RABOSO	C087	X	203	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO RABOSO	C087	X	204	2	X	X	E	0	X
CONSELVANO RABOSO FRIZZANTE	C087	X	204	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO RABOSO FRIZZANTE	C087	X	203	2	X	X	F	0	X
CONSELVANO RABOSO NOVELLO	C087	X	203	2	C	X	E	0	X
CONSELVANO RABOSO NOVELLO	C087	X	204	2	C	X	E	0	X

08A04808

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 giugno 2008.

Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato codice;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004 e successive modificazioni, concernente l'articolazione della struttura centrale e periferica dei Dipartimenti e delle Direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2008 di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per beni e le attività culturali adottato in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del

2007 e successivamente ritirato a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con rilievo n. 79 del 18 aprile 2008;

Rilevata l'esigenza di dover nuovamente procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per beni e le attività culturali, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato dal più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 10 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro per i beni e le attività culturali;

b) per Ministero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero, ivi compresi gli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. In tale ambito, gli incarichi di direzione degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale sono conferiti dai titolari degli uffici dirigenziali di livello generale cui i suddetti istituti rispettivamente afferiscono nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Gli incarichi di direzione degli istituti di seguito specificati, sono conferiti dai titolari delle Direzioni generali di cui detti istituti costituiscono articolazioni periferiche: l'incarico di soprintendente della Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» e di direttore del Museo nazionale d'arte orientale è conferito dal direttore generale per i beni archeologici; l'incarico di direttore dell'Istituto nazionale per la grafica è conferito dal direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; l'incarico di soprintendente della Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea è conferito dal direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, d'intesa con il direttore generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, i quali provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie per quanto di rispettiva competenza.

3. L'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, istituito dall'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari.

4. Il Segretariato generale e le Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

5. Nell'ambito del Segretariato generale opera il servizio ispettivo al quale sono assegnati dirigenti con compiti ispettivi.

6. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 - tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere assegnati sei dirigenti di seconda fascia nell'ambito della relativa dotazione organica.

7. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate dal presente decreto in numero di 216 unità sono ricomprese nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Art. 3.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dal 28 febbraio 2008 è abrogato il decreto ministeriale 24 settembre 2004 e successive modificazioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 2008, citato nelle premesse e successivamente ritirato, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 18 giugno 2008

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 285

ALLEGATO 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Segretariato generale
Uffici dirigenziali n. 4
Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali
Uffici dirigenziali n. 4
Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
Uffici dirigenziali n. 4
Direzione generale per i beni archeologici
Uffici dirigenziali n. 3
Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee
Uffici dirigenziali n. 5
Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici
Uffici dirigenziali n. 4
Direzione generale per gli archivi
Uffici dirigenziali n. 4
Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore
Uffici dirigenziali n. 4
Direzione generale per il cinema
Uffici dirigenziali n. 4
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
Uffici dirigenziali n. 3
TOTALE n. 39
Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 6
Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo n. 13
TOTALE COMPLESSIVO n. 58

ALLEGATO 2

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

SEGRETARIATO GENERALE

Al Segretariato generale afferiscono:

Istituti centrali

1. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
2. Opificio delle pietre dure
3. Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

Istituti dotati di autonomia speciale

1. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro - Direttore dell'Istituto
2. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro - Direttore amministrativo

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

1. Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» - con sede a Roma
2. Museo nazionale d'arte orientale - con sede a Roma

Alla Direzione generale per i beni archeologici afferiscono:

Istituti dotati di autonomia speciale

1. Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
2. Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI, STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI

1. Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea - con sede a Roma
2. Istituto nazionale per la grafica - con sede a Roma

Alla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici afferiscono:

Istituti centrali

1. Istituto centrale per la demoetnoantropologia

Istituti dotati di autonomia speciale

1. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare
2. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli
3. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma
4. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

1. Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo
2. Archivio di Stato di Catania
3. Archivio di Stato di Palermo
4. Archivio di Stato di Trento con compiti anche di Soprintendenza archivistica

Alla Direzione generale per gli archivi afferiscono:

Istituti centrali

1. Istituto centrale per gli archivi

Istituti dotati di autonomia speciale

1. Archivio centrale dello Stato

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Alla Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore afferiscono:

Istituti centrali

1, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
2. Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

Istituti dotati di autonomia speciale

1. Biblioteca nazionale centrale di Roma
2. Biblioteca nazionale centrale di Firenze
3. Centro per il libro e la lettura

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo con sede a Chieti
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo con sede a L'Aquila
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo con sede a L'Aquila
4. Archivio di Stato de L'Aquila

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata - con sede a Potenza

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata - con sede a Potenza

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Basilicata - con sede a Matera

4. Soprintendenza archivistica per la Basilicata - con sede a Potenza

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria - con sede a Reggio Calabria

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone - con sede a Cosenza

3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia - con sede a Reggio Calabria

4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria - con sede a Cosenza

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno e Avellino - con sede a Salerno

2. Soprintendenza per i beni archeologici di Caserta e Benevento - con sede a Caserta

3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e provincia - con sede a Napoli

4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno e Avellino - con sede a Salerno

5. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino - con sede a Salerno

6. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Caserta e Benevento - con sede a Caserta

7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Napoli [1], Benevento e Caserta - con sede a Napoli

8. Soprintendenza archivistica per la Campania - con sede a Napoli

9. Archivio di Stato di Napoli

10. Archivio di Stato di Caserta

11. Archivio di Stato di Salerno

12. Biblioteca nazionale di Napoli

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna - con sede a Bologna

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - con sede a Bologna

3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza - con sede a Parma

4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini - con sede a Ravenna

5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - con sede a Bologna

6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia - con sede a Modena

7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza - con sede a Parma

8. Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna - con sede a Bologna

9. Archivio di Stato di Bologna

10. Archivio di Stato di Modena

[1] Con esclusione della città di Napoli

11. Archivio di Stato di Parma

12. Biblioteca estense universitaria di Modena

13. Biblioteca palatina di Parma

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste

4. Soprintendenza Archivistica per il Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste

5. Biblioteca statale di Trieste

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio - con sede a Roma

2. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale - con sede a Roma

3. Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica - con sede a Roma - Ostia Antica

4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Rieti e Viterbo - con sede a Roma

5. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma - con sede a Roma

6. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Latina e Frosinone - con sede a Latina

7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio [2] - con sede a Roma

8. Museo degli strumenti musicali - con sede a Roma

9. Soprintendenza archivistica per il Lazio - con sede a Roma

10. Archivio di Stato di Roma

11. Biblioteca Alessandrina di Roma

12. Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma

13. Biblioteca di storia moderna di Roma

14. Biblioteca Casanatense di Roma

15. Biblioteca Angelica di Roma

16. Biblioteca Vallicelliana di Roma

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria - con sede a Genova

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria - con sede a Genova

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova

4. Soprintendenza archivistica per la Liguria - con sede a Genova

5. Archivio di Stato di Genova

6. Biblioteca universitaria di Genova

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia - con sede a Milano

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Milano, Lodi, Monza, Pavia e Bergamo - con sede a Milano

[2] Con esclusione della città di Roma

3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Varese, Como, Lecco e Sondrio - con sede a Milano

4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova - con sede a Brescia

5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese - con sede a Milano

6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona - con sede a Mantova

7. Soprintendenza archivistica per la Lombardia - con sede a Milano

8. Archivio di Stato di Milano

9. Archivio di Stato di Mantova

10. Biblioteca Braidense di Milano

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

1. Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - con sede ad Ancona

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - con sede ad Ancona

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici delle Marche - con sede ad Urbino

4. Soprintendenza archivistica per le Marche - con sede ad Ancona

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise - con sede a Campobasso

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise - con sede a Campobasso

4. Soprintendenza archivistica per il Molise - con sede a Campobasso

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie - con sede a Torino

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte - con sede a Torino

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte - con sede a Torino

4. Soprintendenza archivistica per il Piemonte - con sede a Torino

5. Archivio di Stato di Torino

6. Biblioteca nazionale di Torino

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - con sede a Taranto

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari e Foggia - con sede a Bari

3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto - con sede a Lecce

4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia - con sede a Bari

5. Soprintendenza archivistica per la Puglia - con sede a Bari

6. Archivio di Stato di Bari

7. Biblioteca nazionale di Bari

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna - con sede a Sassari

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna - con sede a Cagliari

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Sardegna - con sede a Cagliari

4. Soprintendenza archivistica per la Sardegna - con sede a Cagliari

5. Archivio di Stato di Cagliari

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana - con sede a Firenze

2. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze [3)], Pistoia e Prato - con sede a Firenze

3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto - con sede a Siena

4. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo - con sede ad Arezzo

5. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno - con sede a Pisa

6. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara - con sede a Lucca

7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto - con sede a Siena

8. Soprintendenza archivistica per la Toscana - con sede a Firenze

9. Archivio di Stato di Arezzo

10. Archivio di Stato di Firenze

11. Archivio di Stato di Livorno

12. Archivio di Stato di Lucca

13. Archivio di Stato di Pisa

14. Archivio di Stato di Siena

15. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze

16. Biblioteca Marucelliana di Firenze

17. Biblioteca statale di Lucca

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria - con sede a Perugia

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria - con sede a Perugia

3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Umbria - con sede a Perugia

4. Soprintendenza archivistica per l'Umbria - con sede a Perugia

5. Archivio di Stato di Perugia

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - con sede a Padova

2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna - con sede a Venezia;

[3)] Con esclusione della città di Firenze, per le competenze in materia di beni storici, artistici ed entnoantropologici

3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia

4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - con sede a Verona

5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia [4)], Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia

6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - con sede a Verona

7. Soprintendenza Archivistica per il Veneto - con sede a Venezia

8. Archivio di Stato di Venezia

9. Biblioteca Marciana di Venezia

Totale n. 158

RIEPILOGO ALLEGATI 1 E 2

Dotazione organica dirigenti di seconda fascia (tabella A decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007) n. 216

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale n. 58

così ripartiti:

Uffici centrali n. 39

Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 6

Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo n. 13

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione periferica n. 158

così ripartiti:

Uffici periferici (esclusi gli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale) n. 139

Istituti centrali (art. 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007) n. 7

Istituti dotati di autonomia speciale, compreso il Direttore amministrativo dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (art. 15, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007) n. 12

Totale complessivo n. 216

[4)] Con esclusione della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare

---

ALLEGATO 3

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio I

Affari generali, tematiche trasversali, coordinamento

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale: nella trattazione degli affari generali e delle tematiche che investono le competenze di più Direzioni generali o di più Uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei Direttori generali; nell'organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Segretariato generale; nella tenuta del protocollo informatico, della gestione degli archivi e dei flussi documentali del Segretariato generale; nei rapporti con gli organi di controllo; nelle attività di coordinamento e monitoraggio anche con riferimento alle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali; nelle funzioni di coordinamento e vigilanza sugli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale di pertinenza del Segretariato generale; nel concordare con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale; nella partecipazione alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; nel coordinare le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale, la predisposizione delle relazioni di legge al Parlamento, le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali e dei relativi piani di spesa da sottoporre all'approvazione del Ministro; nel formulare proposte al Ministro, sentiti i Direttori generali centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Servizio II

Osservatorio per le attività internazionali

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nel coordinamento delle attività internazionali; nella predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali; nel promuovere la collaborazione e la partecipazione degli istituti del Ministero e delle istituzioni culturali a programmi e progetti internazionali; nel fornire consulenza e assistenza agli istituti e nello svolgere azioni di supporto; nel coordinare i rapporti con Organismi internazionali quali Unione europea, UNESCO, Consiglio d'Europa.

Servizio III

Ufficio studi

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nel coordinamento delle attività di ricerca e studio svolte dall'amministrazione; svolge studi, ricerche, indagini - in forma autonoma o in collaborazione con le Direzioni generali e con altri enti - su materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero: organizzazione degli uffici (professionalità, competenze, esigenze di formazione, distribuzione delle risorse umane); forme di gestione e di finanziamento; strumenti di valutazione dei servizi e delle prestazioni; metodologie di rilevazione delle esigenze e del gradimento degli utenti.

Il Servizio collabora con gli altri uffici del Segretariato e con le Direzioni generali competenti, anche attraverso il sito web, nella comunicazione dei servizi al cittadino, delle attività e delle politiche culturali; cura la pubblicazione di studi, ricerche, indagini e la redazione del «Notiziario del Ministero per i beni e le attività culturali».

Servizio IV

Servizio ispettivo

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nell'attività di conoscenza e accertamento delle procedure amministrative e svolge verifiche tecniche e di regolarità amministrativa.

Il Servizio svolge attività di conoscenza e accertamento della procedura amministrativa seguita dagli Uffici del Ministero; effettua verifiche tecniche e di regolarità amministrativa; elabora proposte e suggerimenti per l'attività degli Uffici del Ministero.

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE RELAZIONI SINDACALI

Servizio I

Affari generali, sistemi informativi, tecnologie innovative

Il Servizio provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi generali e comuni della sede centrale del Ministero, quali la portineria, gli spazi e le strutture tecniche comuni, il centralino, l'ufficio corrispondenza, il sistema di rilevazione delle presenze. Operano all'interno del Servizio: l'ufficio del consegnatario, il servizio di protezione e prevenzione, l'Ufficiale rogante, l'ufficio relazioni con il pubblico, la Biblioteca, l'ufficio Lista del Patrimonio mondiale Unesco e l'ufficio statistica. Il Servizio cura: gli affari generali; l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate alla Direzione generale; la tenuta del protocollo informatico, della gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; le relazioni sindacali riguardanti la Direzione generale; la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie di competenza ed il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; i rapporti con la Società ALES.

Il Servizio provvede alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero.

Il Servizio cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, delle infrastrutture e delle applicazioni di servizio; elabora il Piano triennale per l'informatica e formula i piani di innovazione tecnologica; svolge ricerche, studi di fattibilità e sperimentazione di modelli innovativi per l'ammodernamento organizzativo in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; assicura il coordinamento nazionale nel campo della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on line (siti web, portali), nonché dell'identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, di statistiche, di studi e di rapporti; assicura il funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e della relativa segreteria.

Il Servizio cura la rappresentanza del Ministero in organismi e organi europei ed internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Servizio II

Concorsi e assunzioni, mobilità, relazioni sindacali. Formazione e aggiornamento professionale del personale

Il Servizio cura l'attuazione delle direttive del Ministro e del Segretario generale in materia di politiche del personale; svolge attività relative alla definizione degli organici; cura le procedure relative a concorsi, assunzioni e allocazione delle risorse umane a livello nazionale; gestisce le procedure di mobilità relative al personale all'interno della Direzione generale, fra Amministrazioni diverse, a livello nazionale, all'interno dell'amministrazione centrale e degli istituti dotati di autonomia speciale, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lettera *ff)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Il Servizio provvede all'esame delle istanze di assunzione a vario titolo, al coordinamento del servizio civile volontario e del volontariato; cura la tenuta del ruolo del personale dirigenziale del Ministero; provvede alla stipula dei contratti con i Direttori incaricati degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Il Servizio gestisce i processi di riqualificazione del personale; provvede alla valutazione delle esigenze di formazione attraverso rilevazioni periodiche; cura, d'intesa con le Direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza ed uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, predisponendo a tal fine gli appositi piani di formazione di cui all'art. 7-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; cura l'attuazione delle politiche del personale in materia di pari opportunità; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva nazionale; provvede all'emanazione di indirizzi ai Direttori generali e regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

Servizio III

Stato giuridico ed economico

Sono attribuite alla competenza del Servizio le seguenti materie: stato giuridico del personale, trattamento economico del personale dell'amministrazione centrale e periferica; competenze accessorie del personale dell'amministrazione centrale e periferica, versamenti previdenziali, interventi assistenziali, erogazione dei buoni pasto; istruttoria per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; stato matricolare; elaborazione e pubblicazione dell'elenco dei dipendenti; tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali; cause di servizio ed equo indennizzo; collocamento in aspettativa; cessazioni dal servizio e trattamento pensionistico; riconoscimento dei servizi; costituzione di posizioni assicurative; indennità una tantum; anagrafe delle prestazioni e incarichi dei pubblici dipendenti.

Servizio IV

Contenzioso e procedimenti disciplinari

Il Servizio cura le attività concernenti il contenzioso del lavoro: controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del personale; nomina dei rappresentanti dell'amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione e coordinamento dell'attività di rappresentanza a livello nazionale; contenzioso concernente questioni relative a materie di competenza del Segretariato generale e della Direzione generale nonché a quelle materie non attribuibili alle altre Direzioni generali.

Il Servizio provvede ai procedimenti disciplinari; al recupero dei crediti per danno all'Erario derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per responsabilità patrimoniale; all'amministrazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; ai rimborsi della spesa di patrocinio legale; all'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità dei dirigenti; ai fermi amministrativi; al Collegio arbitrale di disciplina.

DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Servizio I

Affari generali e bilancio

Il Servizio svolge le seguenti funzioni: affari generali; organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale; tenuta del protocollo informatico, della gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; relazioni sindacali riguardanti la Direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; rapporti con la Corte dei conti; gestione dei progetti speciali multisettoriali e degli accordi intersettoriali; attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e centri di costo anche mediante ordini di accreditamento; predisposizione delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio; analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e monitoraggio delle contabilità speciali; procedure di raccordo tra la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie; assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari. Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi della Direzione generale per i beni archeologici, della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, della Direzione generale per gli archivi e della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi contenuti nei programmi di spesa ordinari e straordinari.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

Servizio II

Programmazione

Il Servizio svolge le seguenti funzioni: rilevazione del fabbisogno finanziario; predisposizione dello stato di previsione della spesa in attuazione delle direttive del Ministro; redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria; istruttoria, di norma sulla base della proposta dei Direttori generali, centrali e periferici, per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale da sottoporre all'approvazione del Ministro. Il Servizio cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE; assicura il supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; cura gli adempimenti relativi alla contabilità economica ed effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa; cura gli adempimenti relativi

alla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni e delle attività culturali; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; si raccorda con il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni; svolge le attività inerenti all'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su ARCUS S.p.A.

Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi della Direzione generale per i beni archeologici, della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, della Direzione generale per gli archivi e della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore per l'espressione dei pareri sui programmi annuali e pluriennali di intervento.

Servizio III

Qualità e standardizzazione delle procedure

Il Servizio provvede: all'elaborazione di metodologie e procedure finalizzate ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione; al monitoraggio ed alla revisione della Carta della qualità dei servizi; al monitoraggio della soddisfazione degli utenti; all'analisi ed alla sperimentazione di modelli innovativi volti alla riorganizzazione dei processi; alla standardizzazione delle procedure; al monitoraggio ed alla verifica dell'attuazione di piani e progetti, anche con tecniche di assessment e benchmarking; all'assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero ed al monitoraggio dei relativi costi, degli standard e dei livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi aggiuntivi; al coordinamento delle attività di ogni singola Direzione generale inerenti ai profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari.

Servizio IV

Comunicazione e promozione

Il Servizio provvede: all'elaborazione, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, del Piano annuale di comunicazione, sentiti anche gli altri centri di responsabilità amministrativa; ai rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla comunicazione istituzionale, interna ed esterna, del Ministero, anche tramite le strutture informatiche; alle iniziative di comunicazione integrata ed ai sistemi telematici multimediali, in collaborazione con gli altri centri di responsabilità amministrativa; alla collaborazione redazionale per il Portale della Cultura e per il sito web istituzionale con la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali; al supporto tecnico agli Uffici per le relazioni con il pubblico del Ministero; alla progettazione ed alla realizzazione di campagne di promozione, pubblicitarie e di divulgazione in campo nazionale e internazionale; alla pianificazione ed al coordinamento delle manifestazioni nazionali e internazionali di promozione e di comunicazione; al raccordo con i Servizi di promozione degli altri centri di responsabilità amministrativa; alle ricerche ed alle sperimentazioni nel campo dell'economia applicata al patrimonio culturale con particolare riguardo al marketing ed alla promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali in applicazione delle direttive ministeriali.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Servizio I

Tutela del patrimonio archeologico

Il Servizio provvede al coordinamento delle attività di tutela del patrimonio archeologico.

Il Servizio cura funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai Soprintendenti di settore in materia di tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei; concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni dell'amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; comunica alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le valutazioni relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale; cura gli acquisti coattivi di beni culturali e a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione e gli acquisti a trattativa privata; esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; cura l'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il Direttore generale e il Direttore regionale competente; provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice; irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici; istruisce i ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; cura l'attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni archeologici.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici.

Servizio II

Gestione e monitoraggio del patrimonio archeologico.
Affari generali, personale, programmazione e bilancio

Il Servizio svolge attività di indirizzo e coordinamento per la gestione del patrimonio archeologico, per la gestione degli istituti e delle sedi museali afferenti la Direzione generale, per il comodato d'uso e il deposito dei beni archeologici; cura il parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento sul patrimonio archeologico; fornisce il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze.

Il Servizio cura: gli affari generali; l'amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali; il coordinamento delle attività svolte dai servizi della Direzione generale in attuazione di direttive ministeriali e di governo; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la nomina di ispettori onorari; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione.

Il Servizio assicura la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma e sulla Scuola Archeologica Italiana di Atene, con l'approvazione dei relativi bilanci; cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Servizio III

Valorizzazione, promozione e comunicazione
del patrimonio archeologico

Il Servizio cura il coordinamento delle attività e delle ricerche ai fini della valorizzazione e della comunicazione del patrimonio archeologico; provvede all'autorizzazione per il prestito dei beni archeologici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero; istruisce l'assunzione a carico dello Stato dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni sul territorio nazionale; adotta i provve-

dimenti in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui all'art. 65, comma 2, lettera *b)*, art. 68, comma 4, art. 71, comma 4, art. 76, comma 2, lettera *e)*, e art. 82 del Codice; dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici ai sensi dell'art. 46, comma 6, del Codice; studia le migliori pratiche e i nuovi modelli operativi finalizzati alla presentazione al pubblico del patrimonio archeologico in situ e nei musei, anche attraverso sistemi innovativi di divulgazione, attraverso esposizioni multimediali e modellazioni virtuali, film documentari, pubblicazioni elettroniche; favorisce lo studio del patrimonio archeologico in Italia e all'estero anche con la predisposizione di pubblicazioni in forma tradizionale o digitale; cura la predisposizione di una biblioteca elettronica specializzata in discipline storico-archeologiche; elabora, su proposta dei Direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni archeologici e, d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con le suddette Direzioni regionali, di banche dati e di sistemi informativi geografici dedicati al patrimonio archeologico, anche subacqueo; svolge attività di promozione della conoscenza del patrimonio archeologico in Italia e all'estero; assicura il supporto al Segretario generale nella cura dei rapporti internazionali e cura i rapporti con le associazioni e gli organismi archeologici nazionali ed internazionali.

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL PAESAGGIO, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Servizio I

Affari generali, personale, programmazione e bilancio

Il Servizio cura: gli affari generali; l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali; la tenuta del protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione degli archivi e dei flussi documentali; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza e di pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, sentiti i Servizi competenti.

Il Servizio svolge attività di consulenza per gli aspetti giuridici, amministrativi e statutari relativa al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee MAXXI; cura la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma; predispone le valutazioni della Direzione generale previste dall'art. 7, comma 2, lettera *v)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.

Servizio II

Tutela del paesaggio

Il Servizio predispone le dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 138 e 141 del Codice e procede all'applicazione dell'art. 141-*bis* del Codice stesso; svolge attività istruttoria per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ai fini della determinazione del Ministro; svolge attività istruttoria e partecipa alle conferenze di servizi per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale per interventi di carattere intersettoriale di dimensione sovraregionale, ai fini dell'espressione delle determinazioni dell'amministrazione; svolge attività istruttoria sui procedimenti di valutazione ambientale strategica di competenza statale ai fini dell'espressione del parere dell'amministrazione; svolge attività istruttoria e partecipa alle conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale di dimensione sovraregionale, ai fini dell'espressione delle determinazioni dell'amministrazione; svolge studi e ricerche nel settore della tutela del paesaggio anche in collaborazione con il Servizio III e con il Servizio IV; cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nella materie di competenza; provvede alla formazione nelle materie di competenza, attraverso corsi e seminari interni ed esterni, condotti anche in collaborazione con le università e gli istituti di formazione, nonché con le Regioni e gli Enti locali; fornisce al Servizio I i pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; procede alla trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza.

Servizio III

Pianificazione e qualità del paesaggio

Il Servizio svolge attività istruttoria ai fini della proposta al Ministro per la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 135, comma 1, all'art. 143, comma 2, ed all'art. 156, comma 1, del Codice; partecipa alle attività di co-pianificazione paesaggistica con le Regioni, intraprese congiuntamente alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze, individuando modalità e criteri validi per l'intero territorio nazionale; su istruttoria della competente Direzione regionale e d'intesa con la stessa, predispone gli atti finalizzati alla proposta al Ministro per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 143, comma 2, e dall'art. 156, comma 1, del Codice; dispone per l'intero territorio nazionale in ordine alla partecipazione degli organi ministeriali periferici al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni del piano paesaggistico; svolge l'attività tecnico-operativa di supporto ai Direttori regionali per le operazioni di demolizione previste dall'art. 167, comma 3, del Codice; individua i criteri idonei alla demolizione degli interventi abusivi; individua criteri idonei al recupero ed alla riqualificazione dei beni e delle aree indicati dall'art. 136 del Codice che siano stati compromessi o degradati; svolge le attività connesse all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio; cura l'applicazione della normativa vigente in materia di architettura rurale; elabora i programmi concernenti il censimento e la catalogazione del paesaggio attraverso la banca dati del SITAP e ne cura l'aggiornamento; in collaborazione con il Servizio II e con il Servizio IV svolge studi e ricerche e mette a punto criteri, strumenti e procedure per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla qualità del paesaggio, anche in riferimento alle attività dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dall'art. 133 del Codice; promuove la conoscenza del paesaggio italiano in Italia ed all'estero; provvede alla formazione nelle materie di competenza attraverso corsi e seminari interni ed esterni, condotti anche in collaborazione con le università e gli istituti di formazione, nonché con le Regioni e gli Enti locali; d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura l'attività di didattica sul paesaggio, in collaborazione con gli istituti di formazione e gli istituti scolastici; fornisce al Servizio I i pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nella materie di competenza; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; procede alla trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza.

Servizio IV

Architettura contemporanea

Il Servizio cura la promozione della cultura architettonica ed urbanistica contemporanea; fornisce consulenza, o partecipa direttamente, all'ideazione e alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico d'intesa con le amministrazioni interessate; mette a punto strumenti e procedure per la qualità del progetto architettonico, urbanistico e paesaggistico e del relativo processo di realizzazione, anche in collaborazione con il Servizio II e con il Servizio III; svolge attività in materia di tutela e valorizzazione delle più rilevanti opere di architettura contemporanea; promuove la ricognizione e la conoscenza delle più rilevanti opere architettoniche realizzate negli ultimi 50 anni; rilascia la dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n, 633 e succes-

sive modificazioni, e dell'art. 37 del Codice; concede contributi economici per le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e per gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice.

Il Servizio svolge attività di conoscenza e valorizzazione nel campo degli archivi di architettura, d'intesa con la Direzione generale competente; elabora studi, ricerche e pubblicazioni; cura attività convegnistiche, espositive, e di scambio culturale, anche d'intesa con il Ministero degli affari esteri; cura iniziative specifiche di formazione; collabora con gli organi centrali e periferici del Ministero ed in particolare con gli istituti centrali, anche al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi, per la catalogazione, il restauro e gli interventi relativi al patrimonio contemporaneo; cura la programmazione culturale del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee - MAXXI; promuove e monitora la realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; svolge attività di promozione e comunicazione; anche in collaborazione con il Servizio II e con il Servizio III svolge le seguenti attività: censimento, catalogazione, studi, ricerca e formazione nei settori dell'architettura e del paesaggio; fornisce al Servizio I i pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali inerenti alle materie di competenza; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari.

Il Servizio svolge le attività di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni, recante «Istituzione del centro di documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee» - MAXXI, inerenti l'architettura, in particolare quelle volte alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle testimonianze materiali della cultura architettonica contemporanea; svolge funzioni di alta sorveglianza e di assistenza alla realizzazione della sede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; cura la gestione del relativo funzionamento e manutenzione.

Servizio V

Arte contemporanea

Il Servizio svolge attività di promozione e comunicazione e in particolare: elaborazione e realizzazione di studi e pubblicazioni del settore, organizzazione di convegni ed esposizioni; esprime la volontà del Ministero sulle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; individua i programmi di azione culturale a livello internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, fatte salve le competenze dello stesso; cura la valorizzazione delle attività degli artisti, anche mediante sostegno alla partecipazione di esposizioni ed eventi internazionali. Il Servizio cura: i concorsi per la realizzazione di opere di giovani artisti; la formazione in materia di conoscenza dell'arte contemporanea d'intesa con le università, le Regioni e gli Enti locali, anche attraverso l'organizzazione di tirocini e la partecipazione a programmi comuni di ricerca; l'attività di didattica museale in collaborazione con le università e gli istituti di formazione; i concorsi che promuovono la ricerca e la riflessione storico-critica intorno ai protagonisti dell'arte italiana ed internazionale più recente. Il Servizio collabora con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro nelle attività di catalogazione, restauro e conservazione del patrimonio contemporaneo; svolge attività connesse alla sicurezza del patrimonio artistico contemporaneo, anche attraverso l'organizzazione di programmi di gestione, conservazione e documentazione; partecipa alla programmazione culturale del Centro di documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee - MAXXI; elabora ed attua il Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29 e successive modificazioni; fornisce al Servizio I i pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali inerenti le materie di competenza; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari.

Il Servizio svolge le attività di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni, recante «Istituzione del centro di documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee» MAXXI inerenti l'arte, in particolare quelle volte alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle testimonianze materiali della cultura visiva contemporanea; cura la gestione del relativo funzionamento e manutenzione.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI

Servizio I

Affari generali, personale, programmazione e bilancio

Il Servizio cura: la gestione e funzionamento delle strutture comuni della sede del San Michele sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; il funzionamento dei servizi comuni: portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, centro informatico, sistemi e infrastrutture di rete, coordinamento del servizio di prevenzione e protezione.

Il Servizio cura: gli affari generali; l'amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Direzione generale, del protocollo informatico e degli archivi della Direzione generale; le relazioni sindacali; il coordinamento delle attività svolte dai servizi della Direzione generale in attuazione di direttive ministeriali e di governo; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti ed ogni altra relazione di legge; la nomina degli ispettori e conservatori onorari; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione; la vigilanza sull'Ente Ville Vesuviane e sulle Soprintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale delle città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare, della città di Firenze, della città di Roma e della città di Napoli, con l'approvazione dei relativi bilanci; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici e del Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.

Servizio II

Tutela del patrimonio architettonico

Il Servizio svolge l'attività in materia di tutela del patrimonio architettonico. Il Servizio cura: le autorizzazioni degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Codice; l'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni architettonici; l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie, l'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive a titolo di prelazione ed espropriazione previsti dagli articoli 60, 95 e 98 del Codice; l'adozione di provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e successive modificazioni; le donazioni e i lasciti testamentari, l'attuazione delle misure di sicurezza connesse al patrimonio architettonico; la richiesta di collaborazione degli istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e competenze; l'istruttoria finalizzata alla decisione dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli articoli 16, 47 e 128 del Codice; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; la trattazione del contenzioso di competenza; il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza; la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni nel settore dei beni architettonici; l'elaborazione, anche su proposta delle Direzioni regionali, di programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni architettonici, gestione e sviluppo del sistema informativo beni tutelati, in raccordo con le Direzioni regionali e gli altri Servizi della Direzione generale.

Il Servizio concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; concorda, con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, le determinazioni dell'amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; comunica alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le valutazioni relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

Servizio III

Tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico

Il Servizio svolge l'attività in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico.

Il Servizio cura l'istruttoria finalizzata ad esprimere la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni storico-artistici ed etnoantropologici; le autorizzazioni degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni storico-artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Codice; l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di circolazione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici in ambito internazionale; il raccordo operativo con gli uffici esportazione; gli adempimenti in materia di esportazione e restituzione di beni; l'irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; l'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni storici, artistici ed etnoantropologici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione ed espropriazione ai sensi degli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; le donazioni e i lasciti testamentari; la richiesta di collaborazione con gli istituti centrali e dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche competenze e professionalità; l'istruttoria finalizzata alle decisioni dei ricorsi amministrativi ai sensi degli articoli 69 e 128 del Codice; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; la trattazione del contenzioso nel settore di competenza; il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza; la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni nel settore del patrimonio storico, artistico e demoantropologico; cura l'elaborazione, anche su proposta delle Direzioni regionali, di programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni storici, artistici e etnoantropologici.

Servizio IV

Musei, mostre e valorizzazione

Il Servizio svolge l'attività di indirizzo, di coordinamento, di supporto e di consulenza degli istituti e delle sedi espositive afferenti alla Direzione generale, anche in relazione all'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei, e alla Direttiva sulla Carta della qualità dei servizi; svolge le attività di competenza per il comodato d'uso di beni storici, artistici ed etnoantropologici; cura l'emanazione delle direttive nell'ambito delle linee di indirizzo impartite dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del Codice e per l'attività relativa ai servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 115, comma 3, e dell'art. 117 del Codice medesimo.

Il Servizio cura: il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità; il potenziamento della fruizione museale del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico; le autorizzazioni al prestito di opere d'arte per mostre e rassegne espositive in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 48 del Codice; l'assunzione da parte dello Stato dei rischi cui sono esposti beni per i quali sia intervenuta l'autorizzazione al prestito; la dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizione di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ai fini della applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; l'attività di studio, ricerca e pubblicazioni nel settore di competenza, ivi compreso il Bollettino d'Arte e la Biblioteca, ed ogni altra attività di carattere promozionale; la trattazione del contenzioso per il settore di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Servizio I

Affari generali, bilancio e controllo di gestione risorse umane e relazioni sindacali

Il Servizio cura gli affari generali; le relazioni, le rendicontazioni annuali ed i dati statistici; il contenzioso, l'applicazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; i servizi generali, l'informatica di servizio, il protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione dell'archivio e dei flussi documentali; la formazione del bilancio; la contabilità economica e finanziaria; la programmazione annuale e pluriennale, d'intesa con gli altri Servizi e in base alle proposte delle Direzioni regionali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza; il controllo di gestione; l'attività istruttoria in materia di valutazione dei dirigenti; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; l'organizzazione, la gestione e la mobilità delle risorse umane assegnate alla Direzione generale; i pareri in materia di assegnazione di risorse umane e strumentali su procedimento attivato dalle Direzioni regionali; le relazioni sindacali e i progetti nazionali riguardanti il personale; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi d'intervento ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento.

Il Servizio assicura il funzionamento di comitati e commissioni e del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; comprende l'ufficio del consegnatario e cura gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sede della Direzione generale.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Servizio II

Tutela e conservazione del patrimonio archivistico

Il Servizio elabora l'indirizzo tecnico-scientifico dell'attività degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche; predispone la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante. Il Servizio cura: l'approvazione dei titolari e dei manuali di gestione degli archivi pubblici; l'approvazione dei piani di conservazione e scarto; l'autorizzazione degli interventi previsti dall'art. 21 del Codice; la concessione di contributi per gli interventi sugli archivi vigilati; le intese con il Ministero dell'interno per la declaratoria di riservatezza dei documenti; i sistemi informativi descrittivi del patrimonio archivistico ai fini gestionali; gli acquisti coattivi e a trattativa privata di documenti e archivi; il controllo delle case d'asta e del mercato mobiliare; l'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di archivi; l'autorizzazione alla stipula di comodati e depositi volontari, nonché di depositi coattivi di archivi non statali; l'autorizzazione del prestito di documenti per mostre in Italia e all'estero; il concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per gli indirizzi di formazione e conservazione degli archivi in formato digitale, d'intesa con l'Istituto centrale per gli archivi; predispone i pareri sulle leggi regionali in materia di archivi; cura la circolazione in ambito internazionale dei beni archivistici; cura i rapporti con l'Istituto centrale per gli archivi.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Servizio III

Valorizzazione, promozione, formazione e relazioni internazionali

Il Servizio cura: la dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre ed esposizioni di beni archivistici; l'assunzione in capo al Ministero dei rischi inerenti ai beni archivistici autorizzati a partecipare a mostre e a esposizioni sul territorio nazionale o all'estero; i programmi e le convenzioni di ricerca scientifica con enti e istituti culturali; la pubblicazione della «Guida generale degli archivi di Stato» e della «Rassegna degli Archivi di Stato», nonché di ulteriori pubblicazioni scientifiche, divulgative e didattiche; l'editoria elettronica; l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e promozionali; il sito web della Direzione generale ed il coordinamento dei siti web degli istituti territoriali; la Biblioteca della Direzione generale; gli acquisti bibliografici; i rapporti per le attività di promozione, con particolare riferimento alla conoscenza del patrimonio archivistico in Italia e all'estero, con la competente Direzione generale del Ministero; le relazioni internazionali ed il raccordo con il Segretariato generale in materia di accordi internazionali; le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica; l'organizzazione delle sale di studio.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Servizio IV

Innovazione, tecnologia archivistica e progettualità comunitaria

Il Servizio cura: la predisposizione dei sistemi per la conservazione in ambienti idonei degli archivi analogici e digitali; l'applicazione delle tecnologie in materia di edilizia archivistica e di conservazione del patrimonio archivistico; l'acquisizione e la gestione delle locazioni delle sedi archivistiche; la promozione dell'applicazione di metodologie e parametri anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento; il restauro e la riproduzione digitale di beni archivistici nei diversi formati analogici; il coordinamento dei laboratori di restauro, riproduzione e cartotecnica, istituiti presso gli Archivi di Stato; le risorse straordinarie nazionali e comunitarie; la progettazione dei poli archivistici; i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Servizio I

Affari generali, personale e bilancio

Il Servizio cura: il coordinamento delle attività della Direzione generale in merito ai programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore bibliotecario; il contenzioso; i servizi generali, l'informatica di servizio, il protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione dell'archivio e dei flussi documentali; la formazione del bilancio, la contabilità economica e finanziaria, la programmazione e il controllo di gestione d'intesa con gli altri servizi e in base alle proposte delle Direzioni regionali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza; l'attività istruttoria in materia di valutazione dei dirigenti; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; il raccordo con il Servizio I e con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi d'intervento ed al relativo monitoraggio; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento.

Il Servizio cura la gestione e la mobilità delle risorse umane assegnate alla Direzione generale; esprime i pareri in materia di assegnazione di risorse umane e strumentali su procedimento attivato dalle Direzioni regionali; cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione ed alla liquidazione di missioni in Italia e all'estero, le relazioni sindacali e i progetti nazionali riguardanti il personale; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo parlamentari; cura l'attività contrattuale e le procedure concorsuali per gli interventi di edilizia bibliotecaria. Il Servizio comprende l'ufficio del consegnatario e cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali.

Servizio II

Patrimonio bibliografico statale e non statale

Il Servizio coordina il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e la Biblioteca Digitale Italiana (BDI); ha competenza in materia di tutela del patrimonio librario statale e non statale; cura il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali; promuove studi e ricerche in materia di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione; esprime il parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento per le biblioteche pubbliche statali; promuove mostre e manifestazioni a carattere bibliografico in Italia e all'estero; collabora con il Ministero degli affari esteri all'attuazione dei protocolli esecutivi degli accordi culturali in ambito bibliografico; cura i rapporti con enti ed organismi internazionali per le materie di competenza; autorizza il prestito del materiale bibliografico e delibera l'assunzione dei rischi sui beni librari sottoposti a tutela statale per mostre o esposizioni in Italia e all'estero; adotta i provvedimenti in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; coordina le attività relative alla normativa sul deposito legale; cura, per la materia di competenza, il coordinamento interregionale e nazionale degli Accordi di programma quadro Stato-Regioni; individua risorse per il finanziamento di progetti nazionali o interregionali per le materie di competenza e cura i rapporti con il competente Servizio della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure; cura il coordinamento e la vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sul Centro per il libro e la lettura, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma e sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; predispone l'autorizzazione per gli interventi previsti dall'art. 21 del Codice, da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e successive modificazioni; adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice; autorizza la riproduzione di materiale bibliografico; dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia fiscale; si esprime in merito alle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; irroga sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; cura le locazioni di immobili sedi di biblioteche; eroga contributi a favore di biblioteche non statali; cura il potenziamento e lo sviluppo delle mediateche.

Il Servizio assicura il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione per il deposito legale di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

Servizio III

Istituti culturali

Il Servizio è competente in materia di associazioni, fondazioni culturali, comitati ed edizioni nazionali; cura il procedimento di erogazione di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e per convegni e pubblicazioni a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro nonché a comitati nazionali celebra-

tivi, ad edizioni nazionali e ad altri soggetti beneficiari ai sensi della normativa vigente. Svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo del contributo erogato attraverso: l'esame della documentazione che gli enti sono tenuti a trasmettere, le verifiche amministrativo-contabili, nonché attraverso rappresentanti ministeriali negli organi statutari, ove previsto.

Il Servizio cura la nomina dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari, ove previsto; lo studio e la risoluzione di particolari questioni inerenti la natura degli istituti nonché le connesse problematiche giuridiche; le attività connesse all'emanazione del parere in ordine al riconoscimento della personalità giuridica e alle modifiche statutarie di associazioni e fondazioni culturali.

Il Servizio assicura il funzionamento e l'attività dei comitati e delle commissioni riguardanti le materie di competenza.

Servizio IV

Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE

Il Servizio ha competenze in materia di diritto d'autore e di disciplina della proprietà letteraria; svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; cura la Segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato; cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e provvede agli adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse; provvede all'erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare «Mario Schisa»; cura i rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli affari esteri; cura i rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; raccordo con le attività di contrasto alla pirateria e lotta alla contraffazione; cura la pubblicazione del periodico «Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore»; cura lo studio e la predisposizione di provvedimenti normativi, anche in attuazione delle direttive comunitarie.

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Servizio I

Affari generali e bilancio, programmazione, risorse umane revisione cinematografica

Il Servizio, nell'ambito della Direzione generale per il cinema e con riferimento anche alle competenze della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, svolge attività relative alla organizzazione e all'amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate.

Il Servizio cura la mobilità del personale assegnato alle Direzioni generali; le relazioni sindacali; gli affari generali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza, la programmazione e il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio; la gestione e il funzionamento dei servizi generali; la gestione e la tenuta del protocollo informatico e della firma digitale, l'organizzazione, la gestione degli archivi e dei flussi documentali; la gestione dei sistemi informativi; l'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; l'attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-Regioni e Province autonome; le relazioni con il pubblico; la segreteria per il coordinamento ed il funzionamento degli organi collegiali operanti nel settore dello spettacolo; la tenuta degli elenchi informatici relativi alle imprese cinematografiche e delle altre banche dati necessarie ai fini istituzionali; attività relative alle intese istituzionali di programma Stato-Regioni e di accordi di programma quadro nelle materie di competenza; le attività connesse alla formulazione di proposte alla Direzione generale per il bilancio, la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure per l'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza. All'interno del Servizio opera l'Ufficio del consegnatario.

Il Servizio cura il rilascio dei nulla osta alla proiezione in pubblico di film e all'esportazione di film nazionali; assicura la segreteria amministrativa delle sezioni della Commissione di revisione cinematografica; predispone le autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici.

Il Servizio svolge le attività istruttorie per l'approvazione del programma di attività di Cinecittà Holding S.p.A. e della relativa rendicontazione; le attività relative alla vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia; le attività relative alle vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; le attività relative alle valutazioni di competenza della Direzione generale per il cinema alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore, ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Nel settore di competenza, il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero di sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro ed il contenzioso.

Servizio II

Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche

Il Servizio ha competenza in ordine: agli interventi finanziari, a valere sul fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, a favore della produzione e della distribuzione cinematografica; agli interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, sempre a valere sul predetto fondo. Il Servizio cura l'erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; cura il riconoscimento dell'attestato di qualità e la corresponsione del premio di qualità attribuito ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana; svolge le attività connesse alla denuncia di inizio lavorazione del film.

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

Servizio III

Promozione delle attività cinematografiche

Il Servizio ha competenza in ordine agli interventi finanziari per la promozione delle attività cinematografiche in Italia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Concede i contributi per progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali; le sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; i contributi per la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; i contributi per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; i contributi per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la

cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica. Il Servizio svolge attività in ordine alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica; cura la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose; cura i finanziamenti alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, alla Fondazione La Biennale di Venezia - sezione cinema, e a Cinecittà Holding S.p.A.

Il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni; i pignoramenti presso terzi; le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro; il contenzioso.

Servizio IV

Attività cinematografiche all'estero

Il Servizio ha competenza in ordine alla promozione e alla gestione degli accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica; concede le sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; eroga i contributi per lo sviluppo dei progetti promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per la codistribuzione di film, nonché i contributi per le imprese di esportazione di film italiani.

Il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni; i pignoramenti presso terzi; le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro; il contenzioso.

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Servizio I

Attività liriche e musicali

Il Servizio ha competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali, della lirica ordinaria e della lirica tradizionale. In tale ambito cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, attività liriche ordinarie, attività concertistiche e corali, festival e rassegne, concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di perfezionamento professionale, attività promozionale della musica ed enti di promozione musicale, complessi bandistici, progetti speciali, formazioni strumentali giovanili, attività all'estero.

Il Servizio svolge la vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche e il monitoraggio sull'attività e sugli interventi finanziari a favore delle stesse; esprime le valutazioni di competenza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo alla Direzione generale per il cinema ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; esprime le valutazioni di competenza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

Servizio II

Attività teatrali

Il Servizio ha competenze in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali. In tale ambito cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Ente teatrale italiano (ETI), Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), Fondazione La Biennale di Venezia - settore teatro, Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico», teatri stabili ad iniziativa pubblica e privata, teatri stabili di innovazione, imprese di produzione teatrale, teatro di figura e di artisti di strada, organismi di promozione e formazione del pubblico, gestori di sale teatrali, progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché per perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi nel settore teatrale, rassegne e festival teatrali, progetti speciali e per tourneé all'estero, produzione, distribuzione e formazione operanti nelle aree meno servite.

Il Servizio svolge le attività in ordine agli interventi di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 444, ed alla legge 21 dicembre 1999, n. 513, la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).

Il Servizio ha competenze in materia di contributi per le spese dei servizi di vigilanza e di sicurezza prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli.

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

Servizio III

Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante

Il Servizio ha competenze in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza, delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti. In tale ambito, cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Accademia nazionale di danza, soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione, compagnie di danza, soggetti per la promozione e formazione del pubblico nel settore della danza, gestori della sale che ospitano spettacoli di danza, imprese dello spettacolo viaggiante per danni derivanti da eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale, attività di danza all'estero, ulteriori attività di danza finalizzate alla promozione di particolari linguaggi o tradizioni della danza, attività circensi in Italia, iniziative di spettacoli circensi all'estero; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per spettacoli viaggianti e per le attività circensi; iniziative promozionali e per iniziative assistenziali ed educative; ristrutturazioni di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense; erogazione di contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti e per difficoltà di gestione.

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

08A04768

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - riqualifica viabilità ex s.s. 415 — Paullese del potenziamento della tratta Peschiera Borromeo-Spino d'Adda - lotto ponte sull'Adda. (CUP J91B06000240012). Progetto preliminare. (Deliberazione n. 121/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca — tra l'altro — modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e prevede che gli interventi di cui al Programma delle infrastrutture strategiche siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 2 include — tra i «corridoi autostradali e stradali» della regione Lombardia — la «Riqualifica s.s. 415 Paullese» ai soli fini procedurali;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 149, con la quale questo Comitato ha approvato in linea tecnica, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo di «Riqualificazione viabilità ex s.s. 415 Paullese — Potenziamento della tratta Peschiera Borrome - Spino d'Adda (escluso Ponte sull'Adda)»;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 113, con la quale questo Comitato ha formulato una valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla «Riqualifica viabilità ex s.s. 415 Paullese - Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino d'Adda. Lotto ponte sull'Adda», prevedendo che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ripresentasse a questo Comitato stesso la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata — tra l'altro — dalle prescrizioni e dalle eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione e dalla quantificazione dei costi conseguenti all'accoglimento delle suddette prescrizioni;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), che — nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche — all'allegato 2, sotto la voce «Riqualifica viabilità ex s.s. 415 Paullese», riporta gli interventi di «potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda» e «potenziamento tratta Peschiera Borromeo-Spino d'Adda: lotto ponte sull'Adda»;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola

regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include — nell'allegato G, relativo alle «priorità infrastrutturali delle Regioni» finanziabili anche a carico di fonti diverse dalla «legge obiettivo» — tra le opere della regione Lombardia, la «Riqualifica viabilità ex s.s. 415 Paullese»;

Vista la nota 26 ottobre 2007, n. 437, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso una nuova relazione istruttoria relativa alla «Riqualifica viabilità ex s.s. 415 Paullese - Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino d'Adda. Lotto ponte sull'Adda»;

Chiedendo l'approvazione — con prescrizioni e raccomandazioni — del progetto preliminare;

Considerato che l'intervento «Riqualifica viabilità ex s.s. 415 Paullese» di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, alla voce «Interventi infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali»;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

1. *Sotto l'aspetto tecnico-procedurale*:

che l'intervento relativo all'attraversamento del fiume Adda risulta incluso nel più generale progetto di riqualificazione della s.s. 415 «Paullese», dalla tangenziale est di Milano sino a Spino d'Adda, ove inizia la tratta di competenza della provincia di Cremona;

che l'opera risulta inserita nell'Accordo di Programma Quadro per la «riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della regione Lombardia» sottoscritto in data 3 aprile 2000 tra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la regione Lombardia, l'ANAS e le province di Milano, Brescia, Cremona, Mantova e Pavia;

che la stessa opera risulta, altresì, inserita nel Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture, allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria regionale approvato con delibera del Consiglio regionale 22 ottobre 2002, n. 620;

che il progetto all'esame prevede la realizzazione di una nuova carreggiata sull'attuale ponte stradale, su cui si svolge attualmente il traffico con una corsia per senso di marcia, e la costruzione di un nuovo ponte per l'altra carreggiata, in affiancamento al ponte esistente, sì che ad opera ultimata uno dei due flussi di marcia potrà essere spostato sulla nuova struttura;

che le principali caratteristiche tecniche dell'intervento in esame sono le seguenti:

l'opera ha uno sviluppo totale di 240 m, di cui 150 m per l'arcata centrale e 45 m ciascuna per le semiarcate laterali e una larghezza totale dell'impalcato di 13,50 m, in modo da consentire l'inserimento, nella carreggiata, anche di una pista ciclabile da 2.00 m di larghezza;

la piattaforma di progetto («Categoria B — Extraurbane Principali») è composta da due corsie di 3,75 m più una banchina laterale di 1,75 m per ciascuna carreggiata;

le fondazioni, costituite da plinti su pali, sono ubicate fuori dell'alveo in modo da non ridurre la sezione libera di deflusso delle acque del fiume;

che la provincia di Milano, quale soggetto aggiudicatore, con nota del 7 marzo 2003, prot. n. 0048665/2246/97 GPA/tv, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale;

che la suddetta provincia ha provveduto a far pubblicare la comunicazione di avvio del procedimento all'intervento di impatto ambientale relativa al progetto preliminare in esame su due quotidiani il 7 e il 9 aprile 2003;

che la regione Lombardia, con delibera 8 agosto 2003, n. VII/14095, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 10 dicembre 2003, prot. n. ST/407/40552, ha espresso parere favorevole sull'opera, subordinato al recepimento di prescrizioni;

che con nota 26 agosto 2005, n. GAB/2005/7150/B05, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso la valutazione resa il 5 agosto 2005 della Commissione Speciale Via, che ha espresso parere positivo condizionato al recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni ivi contenute;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in apposito documento allegato alla relazione istruttoria esamina le osservazioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, esponendo le motivazioni in caso di recepimento delle osservazioni stesse.

2. *Sotto l'aspetto attuativo*:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nella provincia di Milano;

che il tempo previsto per la realizzazione e la messa in esercizio dell'opera, attività progettuali e autorizzative residue incluse, è di sessantonove mesi.

3. *Sotto l'aspetto finanziario*:

che l'importo complessivo del nuovo ponte, quale risulta dal progetto preliminare, è pari a 4.730.000,00 euro, di cui 3.430.000,00 per lavori e 1.300.000,00 per somme a disposizione;

che il costo dell'opera va incrementato dal costo delle prescrizioni pari a 400.000 euro, per un ammontare complessivo di 5.130.000 euro;

che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato redatto il piano economico-finanziario sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e suscettibile di generare ricavi solo marginali derivanti da concessioni per pubblicità stradale e vendita di carburante, sì che il costo di realizzazione non può che trovare copertura in contributi pubblici;

che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dalla regione Lombardia, come risulta dalla delibera di Giunta 16 febbraio 2005, n. VII/20830, tramite utilizzo di risorse trasferite alla regione stessa in sede di conferimento delle funzioni in materia di viabilità ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare*.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare «Riqualifica viabilità ex s.s. 415 Paullese» - Potenziamento della tratta da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda - Lotto Ponte sull'Adda».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di euro 5.130.000, fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del progetto preliminare approvato al punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Ulteriori clausole*.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Riqualifica viabilità ex s.s. 415 Paullese - Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino d'Adda. Lotto Ponte sull'Adda» approvati con la presente delibera.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase. La Commissione VIA procederà — ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 — a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

2.3 Il predetto Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.

2.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in analogia a quanto richiesto con la nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza citata in premessa, a dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

2.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 210

ALLEGATO

RIQUALIFICA VIABILITÀ EX S.S. 415 «PAULLESE» POTENZIAMENTO DELLA TRATTA PESCHIERA BORROMEO-SPINO D'ADDA - LOTTO PONTE SULL'ADDA - PROGETTO PRELIMINARE.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PROGETTUALE

Elementi di carattere generale

Si conferma la soluzione 2ª - ponte ad unica carreggiata da realizzarsi fra il ponte esistente in esercizio ed il ponte storico prescrivendo, altresì, un approfondimento, di concerto con tutti gli enti interessati, della possibilità di modifica/sostituzione, anche in fase successiva, del ponte attualmente in esercizio, al fine di avvicinarsi alla soluzione con unico ponte a doppia carreggiata auspicata sia da regione Lombardia che dal Ministero per i beni e le attività culturali per un miglior inserimento paesistico.

Il nuovo ponte dovrà essere realizzato quanto più possibile in affiancamento totale dell'impalcato a quello esistente in esercizio e

con forte cura nella riduzione della criticità idraulica e dovrà, inoltre, conseguire un'opera di attraversamento di alto valore tecnico-architettonico sia in se stessa che nel contesto paesaggistico nel quale dovrà inserirsi.

Elementi di carattere puntuale

Dovrà essere garantito il collegamento della via Pioppo all'uscita ovest di Spino d'Adda della Paullese riqualificata.

Nella progettazione definitiva e/o esecutiva del nuovo ponte, dovrà essere prestata particolare attenzione alla qualità architettonica del manufatto, procedendo nella redazione della progettazione in pieno accordo con le Sovrintendenze per i beni architettonici ed ambientali di Milano e Brescia.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Elementi di carattere generale

Dovranno essere inserite, nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto), le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.

Dovrà essere compreso un progetto di Monitoraggio ambientale redatto secondo le Linee guida predisposte dalla Commissione speciale VIA e inserirne il relativo costo nel quadro economico generale.

Nella progettazione definitiva e/o esecutiva dovranno essere previste, per la fase di cantiere, misure idonee a consentire la conservazione dell'area naturale oggetto di intervento.

Si dovrà predisporre quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO n. 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CEE n. 761/2001).

Gli elaborati dovranno essere redatti in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di riferimento.

Le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto dovranno essere sviluppate applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, assumendo, come riferimento, «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio:

- «Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia, 2000;
- «Manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio, 2001 e 2003;
- «Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002.

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Come previsto dallo S.I.A., nelle successive fasi di progettazione dovrà essere redatto lo studio per la valutazione della compatibilità idraulica del nuovo attraversamento dell'Adda, valutando le modifiche potenzialmente indotte sugli equilibri naturali del fiume in rapporto con le fasce delimitate dal PAI secondo i criteri e le metodologie in esso contenuti (Direttiva contenente i «criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» - Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999) e sviluppando il progetto delle opere di consolidamento. Tali documenti dovranno costituire parte integrante del progetto definitivo.

Dovrà essere previsto uno studio approfondito circa il rapporto dell'opera con le fasce fluviali di esondazione (A e B) e, quindi, relativo alla conformità del progetto al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po. In ogni caso gli interventi previsti lungo il corso d'acqua dovranno essere verificati con le autorità competenti (Autorità di Bacino del Po e AIPO).

Si dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di carattere statico e strutturale, il massimo impiego possibile delle tecniche dell'ingegneria naturalistica per gli interventi di:

- consolidamento delle fondazioni dei ponti esistenti, in particolare di quello storico;
- rinforzo, risagomatura e innalzamento della soglia a valle;
- consolidamento delle sponde del fiume per contrastare l'attività erosiva della corrente.

Si dovranno prevedere gli interventi di sistemazione idraulica e ambientale delle sponde del fiume Adda tenuto anche conto del nuovo regime idraulico che il progetto determina utilizzando, per quanto possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica.

In fase di progettazione definitiva e/o esecutiva dovranno essere previste idonee strategie per il controllo delle polveri di cantiere, al fine di evitare danni sia alle acque di falda che a quelle dell'Adda.

Rumore e vibrazioni

Dovranno essere effettuate rilevazioni fonometriche *post operam*, finalizzate alla verifica del conseguimento del rispetto dei limiti di rumore, alla verifica della efficacia delle soluzioni mitigative adottate e, ove necessario, al dimensionamento e alla progettazione di eventuali ulteriori mitigazioni che si dovessero rendere necessarie per conseguire il rispetto dei limiti stessi. Le azioni di monitoraggio acustico dovranno essere svolte sulla base di specifico piano operativo da verificare e approvare da parte della regione, sentita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Il progetto dovrà contenere le indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004 relativo all'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

In caso siano presenti casi di criticità relativa ai livelli acustici, eventualmente segnalati dallo S.I.A. o dallo studio di ARPA di Lodi, Cremona e città di Milano/Melegnano, prot. n. 97/2003 del 30 maggio 2003, in sede di progettazione esecutiva si dovranno verificare i risultati delle simulazioni previsionali ed, eventualmente, ridimensionare le opere di mitigazione.

Flora, fauna ed ecosistemi

Per l'inserimento ambientale del nuovo ponte — nel contesto dell'insieme delle opere di riqualificazione della strada Paulles — dovranno essere affinate, in sede di progettazione definitiva e in accordo con la regione Lombardia e con l'Ente gestore del Parco Adda Sud, le proposte di opere ed interventi di compensazione ambientale, mediante:

- la riconnessione ecologica e il miglioramento funzionale degli ecosistemi comunque toccati dall'intervento, al fine di incrementare la funzione ecologica e la biodiversità del corridoio fluviale;
- l'adeguata collocazione dei cantieri, delimitandone rigorosamente le aree per proteggere l'ambiente esterno dalla dispersione di polveri e rumori, limitando la loro presenza allo spazio e al tempo strettamente necessario alle lavorazioni, e con un pronto ripristino finale allo stato *ante operam*;
- l'attuazione di un programma di monitoraggio *ante* e *post operam* degli ecosistemi e delle specie — in particolare faunistiche, sensibili e autoctone — con particolare attenzione al corridoio fluviale dell'Adda, per valutare e verificare, in termini di qualità ambientale complessiva, l'adeguatezza e l'esito degli interventi di mitigazione e compensazione.

Pur non essendo interessati dall'intervento si dovrà comunque porre adeguata attenzione a non produrre interferenze, in particolare durante la fase di costruzione, agli ambiti sensibili dal punto di vista faunistico (pSIC IT-2090004 «Garzaia del Mortone», IT-2090004 «Boschi del Mortone», IT-2090006 «Spiagge di Boffalora» — distanti circa 1 km — e IT-2090002 «Boschi e lanca di Comazzo», a circa 2,5 km).

Occorre verificare l'eventuale effettiva interferenza del nuovo ponte con specie «protette» (appartenenza a «Liste Rosse» o alle norme comunitarie di difesa della biodiversità) — delle quali peraltro lo stesso S.I.A segnala la possibile presenza — ed attuare i necessari interventi di mitigazione, compensazione e monitoraggio.

Dovranno essere tenuti in debita considerazione i possibili impatti — soprattutto riguardo alla componente avifauna — sui pSIC prossimi all'opera. Una significativa azione mitigativa in proposito consiste nell'effettuare i lavori in prossimità del fiume nel periodo di svernamento dell'avifauna (15 settembre-1° maggio), per impedire un impoverimento di tali popolazioni.

Va attuata — con la maggiore accuratezza possibile — la proposta, avanzata nello S.I.A., di utilizzare criteri e metodi dell'ingegneria naturalistica per le sistemazioni ed i ripristini nell'ambito di intervento del fiume Adda.

Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere condotti in modo da salvaguardarne la biodiversità e le funzioni di corridoi ecologici.

Mitigazioni e compensazioni

Gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione — così come proposti nello Studio d'impatto ambientale e sue integrazioni — vanno sviluppati e completati alla luce delle presenti prescrizioni e raccomandazioni, redigendo insieme all'esecutivo un progetto, da concordare con i Consorzi dei Parchi regionali attraversati e con i comuni interessati, che ne dettagli la localizzazione, la tipologia e le modalità di esecuzione. Scopo principale degli interventi è la riconnessione ecologica e il miglioramento funzionale degli ecosistemi, al

fine di incrementare la funzione ecologica e la biodiversità dei corridoi fluviali e la connettività ecologica diffusa della rete idrica maggiore e minore; una tale adeguata progettazione deve necessariamente prendere inizio dalla sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone dell'area e fare riferimento alla rete ecologica della provincia di Milano, anche con la previsione di interventi di compensazione degli impatti residui. Per la realizzazione di tali opere occorre il reperimento e la rinaturalizzazione di significative superfici nell'intorno della strada Paullese. Le aree vanno reperite (indicativamente tra le residuali o comunque di scarso valore agricolo) in accordo e con il coinvolgimento del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco Adda Sud e mediante accordi con i proprietari dei terreni o acquisizioni nell'ambito dell'area di studio.

Il progetto delle opere di mitigazione e compensazione naturalistiche dovrà essere corredato da uno specifico piano per la manutenzione delle opere a verde e di ingegneria naturalistica.

La fase di cantierizzazione dovrà essere analizzata in modo completo, precisando tutti gli effetti ambientali ed i possibili interventi di mitigazione; dovranno essere stimati gli effetti dei movimenti dei mezzi di cantiere sul traffico, precisate le modalità di cantierizzazione del ponte sul fiume Adda ed indicate le possibili misure di mitigazione.

Tutela beni architettonici, paesaggistici ed archeologici

Tutte le attività di scavo devono essere condotte, durante l'esecuzione dei lavori, con la sorveglianza di una ditta specializzata nel settore archeologico che, a sua volta, opererà sotto la direzione della Sovrintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

Le nuove opere non dovranno interferire con le preesistenti strutture del ponte storico di Bisnate né mettere in pericolo la stabilità delle stesse, anche per il futuro.

In fase di progetto definitivo e/o esecutivo dovrà essere ottimizzata l'ipotesi progettuale prescelta con la demolizione del ponte attualmente in uso e la realizzazione di un unico ponte a doppia carreggiata affiancato al ponte storico.

In fase di progetto definitivo/esecutivo dovranno essere previsti, in accordo con le Sovrintendenze per i beni architettonici e ambientali di Milano e Brescia, interventi di consolidamento e manutenzione alle strutture del ponte storico di Bisnate.

Nella progettazione definitiva e/o esecutiva del nuovo ponte dovrà essere prestata particolare attenzione alla qualità architettonica del manufatto, procedendo nella redazione della progettazione in pieno accordo con le Sovrintendenze per i beni architettonici ed ambientali di Milano e Brescia.

Nella progettazione definitiva e/o esecutiva dovranno essere previste, per la fase di cantiere, misure idonee a consentire la conservazione dell'area naturale oggetto di intervento.

In fase di progettazione definitiva e/o esecutiva dovranno essere previste idonee strategie per il controllo delle polveri di cantiere, al fine di evitare danni sia alle acque di falda che a quelle dell'Adda.

Altre prescrizioni

In fase di progetto esecutivo dovranno essere previsti in accordo fra la regione Lombardia, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano e della Lombardia e le province di Cremona e di Lodi interventi di consolidamento e manutenzione alle strutture del ponte storico di Bisnate, individuando la soluzione di adeguamento strutturale più consona al suo mantenimento e alla sua conservazione storico-architettonica, anche come opera funzionale al Parco dell'Adda e trovando specifico accordo per il finanziamento e l'esecuzione delle opere.

Cantierizzazione

In sede di progetto esecutivo dovrà essere elaborato un piano della cantierizzazione che definisca l'approntamento, la gestione (rumore, polveri, governo delle acque, stoccaggio dei materiali e dei rifiuti, collocazione di eventuali distributori di carburante per i mezzi d'opera, impatti sugli ecosistemi all'intorno) e la sistemazione finale delle aree da utilizzare, la viabilità di accesso e il cronoprogramma dei lavori, anche in accordo con i comuni interessati ed il Parco Adda Sud. A tal fine, richiamando anche i criteri generali e le linee operative proposte esposte nello S.I.A., si dovrà tener conto degli elementi sottoindicati.

1) Circa l'ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere (per le quali in linea generale è prevista l'utilizzazione delle zone degli svincoli):

a) l'eventuale localizzazione in zone di rispetto di pozzi per uso potabile è subordinata ad una verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;

b) è da escludere la collocazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (v. art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999);

c) si dovrà porre, in ogni caso, la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, dal lavaggio di materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, e dal lavaggio di automezzi;

d) al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, al termine dei lavori, dovrà essere verificata l'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e — se necessario — si dovrà procedere a tempestiva bonifica, prima dell'accurata sistemazione finale.

2) Durante le fasi di costruzione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire la massima protezione della falda.

3) Al fine della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dovrà essere condotta un'analisi puntuale delle caratteristiche dei siti di cantiere, con l'indicazione:

a) dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori;

b) delle emissioni previste in termini di rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico;

c) delle conseguenti misure di mitigazione e protezione (attive e passive);

d) delle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea.

4) Nella documentazione di appalto dovranno essere inseriti impegni a:

a) limitare l'attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, mantenere queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;

b) contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche con la realizzazione di specifiche barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri, qualora necessario;

c) attivare tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo e disciplinare l'emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda subsuperficiale, qualora ne sia previsto l'aggottamento.

5) Si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, e quindi alla minimizzazione degli impatti, soprattutto mediante una opportuna scelta e verifica — in accordo con i comuni — degli itinerari dei mezzi d'opera.

Dovranno essere approfondite le modalità e l'ubicazione dei siti di approvvigionamento e di conferimento dei materiali di risulta.

Esercizio

Il gestore dell'infrastruttura dovrà curare la manutenzione delle opere di mitigazione, provvedendo a sostituire le parti deteriorate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'efficacia dell'azione mitigante.

Raccomandazioni

Si dovrà tenere nel dovuto conto l'efficacia dell'illuminazione artificiale nel rispetto delle norme di limitazione dell'inquinamento luminoso.

Nel programma lavori dovrà essere anticipata, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.

Si dovrà assicurare che il realizzatore dell'infrastruttura possegga, o acquisisca, per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale n. 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS).

08A04812

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Valore della Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2008, al C° 1 CL. NP/OV Fabio Pieretti, nato il 23 novembre 1975 a Roma, è stata concessa una medaglia di bronzo al Valore di Marina, con la conseguente motivazione:

«In occasione del soccorso prestato con elicotteri AB-412 il 3 dicembre 2005 alla M/N Margaret in prossimità della diga foranea del Porto di La Spezia nonostante le condizioni del mare proibitive, la vicinanza alla scogliera, lo stato di panico e di ipotermia dei naufraghi rendessero le operazioni di salvataggio oltremodo rischiose, operava, con indomita perseveranza ed ammirevole slancio marinaresco, in acque al limite della possibilità operativa, portando in salvo 13 persone e coadiuvando il Capo equipaggio per il recupero di altre. Chiaro esempio di elevate qualità professionali ed umane, generosità, altruismo e sprezzo del pericolo, tali da elevare presso l'opinione pubblica il prestigio della F.A. di appartenenza».

La Spezia, 3 dicembre 2005.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2008, al C° 2 CL. NP/OV Cristian Gnetti, nato il 28 novembre 1976 a La Spezia, è stata concessa una medaglia di bronzo al Valore di Marina, con la conseguente motivazione:

«In occasione del soccorso prestato con elicotteri AB-412 il 3 dicembre 2005 alla M/N Margaret in prossimità della diga foranea del porto di La Spezia nonostante le condizioni del mare proibitive, la vicinanza alla scogliera, lo stato di panico e di ipotermia dei naufraghi rendessero le operazioni di salvataggio oltremodo rischiose, operava, con indomita perseveranza ed ammirevole slancio marinaresco, in acque al limite della possibilità operativa, portando in salvo 13 persone e coadiuvando il Capo equipaggio per il recupero di altre. Chiaro esempio di elevate qualità professionali ed umane, generosità, altruismo e sprezzo del pericolo, tali da elevare presso l'opinione pubblica il prestigio della F.A. di appartenenza».

La Spezia, 3 dicembre 2005.

08A04811

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 43453 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Bocca & Malandrone Sunebo S.p.A., con sede in: Torino, e unità di: Nichelino (Torino), per il periodo dal 13 marzo 2008 al 12 marzo 2009.

Con decreto n. 43454 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Filati Drago S.p.A., con sede in: Lessonal (Biella), e unità di: Cossato (Biella), per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 aprile 2009.

Con decreto n. 43455 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Lanificio Torello Viera S.r.l., con sede in: Strona (Biella), e unità di: Strona (Biella), per il periodo dal 7 aprile 2008 al 6 aprile 2009.

Con decreto n. 43456 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Meccaniche Moderne S.p.A., con sede in: Busto Arsizio (Varese), e unità di: Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43457 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, della Mister Day S.r.l., con sede in: San Giovanni Lupatoto (Verona), e unità di: Atella (Potenza) e Nusco (Avellino), per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 30 novembre 2009.

Con decreto n. 43458 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.AV.EL di Pigozzo Sabrina S.n.c., con sede in: Mirano (Venezia), e unità di: Mirano (Venezia), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43459 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Tubettificio Internazionale S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Anzio (Roma), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43460 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, della Acentro S.r.l., con sede in: Cagliari, e unità di: Cagliari, per il periodo dal 2 settembre 2007 al 1° settembre 2009.

Con decreto n. 43461 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, della Acentro Veicoli Industriali S.p.A., con sede in: Cagliari, e unità di: Cagliari, per il periodo dal 2 settembre 2007 al 1° settembre 2009.

Con decreto n. 43462 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Alessio Sport Wheels Promotion S.r.l., con sede in: Riese Pio X (Treviso), e unità di: Riese Pio X (Treviso), per il periodo dal 17 dicembre 2007 al 16 dicembre 2008.

Con decreto n. 43463 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Aticarta S.p.A., con sede in: Verona, e unità di: Pompei (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 2007 al 17 ottobre 2008.

Con decreto n. 43464 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Conforama Italia S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Bagnaria Arsa (Udine), Castel Mella (Brescia), Cittaducale (Rieti), Fasano (Brindisi), Melilli (Siracusa), Montalto Uffugo (Cosenza), Pordenone, Riposto (Catania), San Sperate (Cagliari), Sassari, Tortona (Alessandria), Veggiano (Padova) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 20 febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 43465 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, della Gorispac S.p.A., con sede in: Bergamo, e unità di: Casalmoro (Mantova), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43466 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Key Safety Systems S.r.l., con sede in: Villastellone (Torino), e unità di: Arzano (Napoli), per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43467 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Leonardo 1502 Ceramica S.p.A., con sede in: Casalfiumanese (Bologna), e unità di: Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 43468 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Manifatture Italiane La Rocca (già Milar) S.p.A., con sede in: Reggiolo (Reggio Emilia), e unità di: Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 febbraio 2008 al 4 febbraio 2009.

Con decreto n. 43469 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, per crisi aziendale della Ruote Alessio - Societa in nome collettivo, con sede in: Riese Pio X (Treviso), e unità di: Riese Pio X (Triviso), per il periodo dal 17 dicembre 2007 al 16 dicembre 2008.

Con decreto n. 43470 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, per crisi aziendale della Service Coop Ascoli c/o Ahlstrom Turin - Societa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Ascoli Piceno, e unità di: Ascoli Piceno, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 15 gennaio 2009.

08A04821

Con decreto n. 43496 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, della Data Service S.p.A., con sede in: Mantova, e unità di: Casamassima (Bari), Pomezia (Roma), Segrate (Milano) e Vanzago (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

Con decreto n. 43497 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Invensys Controls Italy S.r.l., con sede in: Belluno, e unità di: Lomazzo (Como), per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 43498 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Manifattura di Legnano S.p.A., con sede in: Legnano (Milano), e unità di: Cerro Maggiore (Milano), Legnano (Milano) e Nembro (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43499 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Tessival S.p.A., con sede in: Azzano San Paolo (Bergamo), e unità di: Fiorano al Serio (Bergamo), per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009.

Con decreto n. 43500 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della Zanellini S.p.A., con sede in: Mantova, e unità di: Mantova, per il periodo dal 26 febbraio 2008 al 24 febbraio 2009.

08A04822

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43473 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Bocca & Malandrone Sunebo S.p.A., con sede in: Torino, e unità di: Nichelino (Torino), per il periodo dal 13 marzo 2008 al 12 marzo 2009.

Con decreto n. 43474 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Filati Drago S.p.A., con sede in: Lessona (Biella), e unità di: Cossato (Biella), per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 aprile 2009.

Con decreto n. 43475 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Lanificio Torello Viera S.r.l., con sede in: Strona (Biella), e unità di: Strona (Biella), per il periodo dal 7 aprile 2008 al 6 aprile 2009.

Con decreto n. 43476 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Meccaniche Moderne S.p.A., con sede in: Busto Arsizio (Varese), e unità di: Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43477 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, della Mister Day S.r.l., con sede in: San Giovanni Lupatoto (Verona), e unità di: Atella (Potenza) e Nusco (Avellino), per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1º luglio 2008.

Con decreto n. 43478 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della S.AV.EL di Pigozzo Sabrina S.n.c., con sede in: Mirano (Venezia), e unità di: Mirano (Venezia), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43479 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Tubettificio Internazionale S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Anzio (Roma), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43480 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, della Acentro S.r.l., con sede in: Cagliari, e unità di: Cagliari, per il periodo dal 2 settembre 2007 al 1º marzo 2008.

Con decreto n. 43481 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, della Acentro Veicoli Industriali S.p.A., con sede in: Cagliari, e unità di: Cagliari, per il periodo dal 2 settembre 2007 al 1º marzo 2008.

Con decreto n. 43482 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Alessio Sport Wheels Promotion S.r.l., con sede in: Riese Pio X (Treviso), e unità di: Riese Pio X (Treviso), per il periodo dal 17 dicembre 2007 al 16 dicembre 2008.

Con decreto n. 43483 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Aticarta S.p.A., con sede in: Verona, e unità di: Pompei (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 2007 al 17 ottobre 2008,

Con decreto n. 43484 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Conforama Italia S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Bagnaria Arsa (Udine), Castel Mella (Brescia), Cittaducale (Rieti), Fasano (Brindisi), Melilli (Siracusa), Montalto Uffugo (Cosenza), Pordenone, Riposto (Catania), San Sperate (Cagliari), Sassari, Tortona (Alessandria), Veggiano (Padova) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 20 febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 43485 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, della Gorispac S.p.A., con sede in: Bergamo, e unità di: Casalmoro (Mantova), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 43486 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Key Safety Systems S.r.l., con sede in: Villastellone (Torino), e unità di: Arzano (Napoli), per il periodo dal 1º aprile 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43487 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Leonardo 1502 Ceramica S.p.A., con sede in: Casalfiumanese (Bologna), e unità di: Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 43488 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Manifatture Italiane La Rocca (già Milar) S.p.A., con sede in: Reggiolo (Reggio Emilia) e unità di: Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 febbraio 2008 al 4 febbraio 2009.

Con decreto n. 43489 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale,della Ruote Alessio - Societa in nome collettivo, con sede in: Riese Pio X (Treviso), e unità di: Riese Pio X (Treviso), per il periodo dal 17 dicembre 2007 al 16 dicembre 2008.

Con decreto n. 43490 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Service Coop Ascoli C.O Ahlstrom Turin S.c.a.r.l., con sede in: Ascoli Piceno, e unità di: Ascoli Piceno, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 15 gennaio 2009.

08A04823

Con decreto n. 43505 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, della Data Service S.p.A., con sede in: Mantova, e unità di: Casamassima (Bari), Pomezia (Roma), Segrate (Milano) e Vanzago (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 43506 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Invensys Controls Italy S.r.l., con sede in: Belluno, unità di: Lomazzo (Como), per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 43507 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Manifattura di Legnano S.p.A., con sede in: Legnano (Milano), e unità di: Cerro Maggiore (Milano), Legnano (Milano) e Nembro (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43508 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Tessival S.p.A., con sede in: Azzano San Paolo (Bergamo), e unità di: Fiorano al Serio (Bergamo), per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009.

Con decreto n. 43509 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della Zanellini S.p.A., con sede in: Mantova, e unità di: Mantova, per il periodo dal 26 febbraio 2008 al 24 febbraio 2009.

Con decreto n. 43511 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, della Edil S.r.l., con sede in: Monticelli d'Ongina (Piacenza), e unità di: Monticelli d'Ongina (Piacenza), per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1º gennaio 2009.

Con decreto n. 43512 del 7 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, della Gessaroli Plastic Components S.r.l., con sede in: Trofarello (Torino), e unità di: Trofarello (Torino), per il periodo dal 19 marzo 2008 al 18 marzo 2009.

Con decreto n. 43513 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, della Fidion S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Acerra (Napoli) e Milano, per il periodo dal 1º dicembre 2007 al 30 novembre 2008.

Con decreto n. 43514 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, della NGP S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Acerra (Napoli) e Milano, per il periodo dal 17 gennaio 2008 al 16 gennaio 2009.

Con decreto n. 43515 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Euroinga Group (già Europlastica Moda) S.p.A., con sede in: Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), e unità di: Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 3 marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con decreto n. 43516 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Nova Coop Società Cooperativa - Societa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Galliate (Novara), e unità di: Asti, per il periodo dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con decreto n. 43517 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, della Tagliavini e Tugnoli S.r.l., con sede in: Zola Predosa (Bologna), e unità di: Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 17 luglio 2007 al 16 luglio 2008.

Con decreto n. 43518 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, della Italcar S.p.A., con sede in: Rivalta di Torino (Torino), e unità di: Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 13 marzo 2008 al 12 marzo 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto dirigenziale n. 42815 del 25 febbraio 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 43519 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, della Fri-El Acerra S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, e unità di: Acerra (Napoli), per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 43520 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Ametek Italia S.r.l., con sede in: Robecco sul Naviglio (Milano), e unità di: Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1º gennaio 2009.

Con decreto n. 43521 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Pimmy S.p.A., con sede in: Rifreddo (Cuneo) e unità di: Rifreddo (Cuneo), per il periodo dal 1º marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con decreto n. 43522 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Soc. Coop. Multiservice Siciliana S.c.a.r.l., con sede in: Catania, e unità di: Catania e Messina, per il periodo dal 3 agosto 2007 al 2 agosto 2008.

Con decreto n. 43523 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Soc. Coop Multiservice Siciliana S.c.a.r.l., con sede in: Catania, e unità di: Catania, per il periodo dall'8 settembre 2007 al 7 settembre 2008.

Con decreto n. 43524 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Coopservice S.p.A., con sede in: Cavriago (Reggio Emilia), e unità di: Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, per il periodo dal 10 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43526 del 14 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Appalti e Servizi Notaro & C. S.r.l., con sede in: Termini Imerese (Palermo), e unità di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo e Trapani, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43531 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, della Industrie Dial Face S.p.A., con sede in: Peschiera Borromeo (Milano), e unità di: Bari, per il periodo dal 20 novembre 2007 al 19 maggio 2008.

Con decreto n. 43532 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, della Nova S.r.l., con sede in: Sondrio, e unità di: Caserta, per il periodo dall'11 gennaio 2008 al 10 gennaio 2009.

Con decreto n. 43533 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della, Manifattura di Legnano S.p.A., con sede in: Legnano (Milano), e unità di: Cividate Camuno (Brescia), Legnano (Milano), Nembro (Bergamo) e Perosa Argentina (Torino), per il periodo dal 7 febbraio 2008 al 6 febbraio 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto dirigenziale n. 43507 del 7 maggio 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 43534 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, della Carrozzeria Antonio Minorzio S.r.l., con sede in: Lozza (Varese), e unità di: Lozza (Varese), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43535 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, della Meridional Imballaggi S.c.a.r.l., con sede in: Rutigliano (Bari), e unità di: Rutigliano (Bari), per il periodo dall'11 febbraio 2008 al 10 febbraio 2009.

Con decreto n. 43536 del 20 maggio 2008 il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, della Calzaturificio Angela - Societa in nome collettivo, con sede in: Barletta (Bari), e unità di: Barletta (Bari), per il periodo dall'8 novembre 2007 al 7 novembre 2008, già concesso con decreto direttoriale n. 42895 del 7 marzo 2008 è esteso ad un altro lavoratore.

Con decreto n. 43537 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Felsinea Ristorazione c/o Bassano Grimeca (Bologna), con sede in: Calderara di Reno (Bologna), e unità di: Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 settembre 2008.

Con decreto n. 43538 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Smeco S.p.A., con sede in: Roma, e unità di: Frosinone, Rocca di Papa (Roma), Roma, Santa Marinella (Roma) e Lariano (Roma), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43539 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarità, della Saturnia S.r.l., con sede in Roma, e unità di Corchiano (Viterbo), per il periodo dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con decreto n. 43540 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, della Ecotex S.r.l., con sede in: Corato (Bari), e unità di: Corato (Bari), per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009.

Con decreto n. 43541 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, della Eurosofà S.r.l., con sede in: Bari, e unità di: Matera, per il periodo dal 28 gennaio 2008 al 27 gennaio 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto dirigenziale n. 41974 del 29 ottobre 2007, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 43542 del 20 maggio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, della Ceramiche Girardi S.p.A., con sede in: Pomezia (Roma), e unità di: Palazzolo dello Stella (Udine), per il periodo dall'11 febbraio 2008 al 10 febbraio 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto dirigenziale n. 42798 del 25 febbraio 2008, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

08A04826

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43472 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/81, per il periodo dal 1º dicembre 2007 al 30 novembre 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º dicembre 2007 al 31 maggio 2008, della Athesia Druck S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, e unità di: Bolzano * Bozen e Bressanone * Brixen (Bolzano).

08A04824

Con decreto n. 43503 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 24 dicembre 2007 al 23 giugno 2008, nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 dicembre 2007 al 23 giugno 2008, della Touring Editore S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Milano.

Con decreto n. 43504 del 7 maggio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1º agosto 2007 al 30 aprile 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2008, della E Polis S.p.A., con sede in: Cagliari, e unità di: Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

08A04825

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica: «Brentwood School» Brentwood Essex-Regno Unito.

Con decreto del direttore generale 24 giugno 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «Brentwood School» Brentwood Essex-Regno Unito.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinata allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A04798

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica: «Sekolah Ciputra», Surubaya-Indonesia.

Con decreto del direttore generale 24 giugno 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: ««Sekolah Ciputra», Surubaya-Indonesia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinata allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A04799

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso concernente la nuova procedura comparativa adottata per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Si comunica che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, ha pubblicato sul proprio sito internet, all'indirizzo: www.cnipa.gov.it, l'avviso concernente la nuova procedura comparativa adottata per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna di natura occasionale o coordinata e continuativa.

08A04810

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-158) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 7 0 8 *

€ 1,00